SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 144

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 giugno 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Università per stranieri di Perugia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 18 giugno 2003, n. **142.**

Aumento del contributo annuo al Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 28 agosto 1997, n. 286, è autorizzata la concessione di un contributo di 1.267.470 euro per l'anno 2003 e di 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2004 per sostenere le spese di funzionamento, le attività operative e di formazione del Segretariato esecutivo del Centro di informazione e documentazione dell'Iniziativa Centro-europea (In.C.E.) di Trieste. Dette attività sono promosse e realizzate nel quadro delle finalità e degli obiettivi perseguiti dall'In.C.E.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Segretariato esecutivo è tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione attestante l'attività svolta e le spese sostenute con il contributo dello Stato italiano. In caso di mancata presentazione della relazione, il contributo statale è sospeso.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 1.267.470 euro per l'anno 2003 ed a 1.186.470 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2601):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e Ministro *ad interim* degli affari esteri il 4 aprile 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 aprile 2002 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla III commissione il 7 maggio 2002 e 11 giugno 2002.

Relazione scritta annunciata l'11 giugno 2002 (atto n. 2601/*A* - relatore on. C. RIZZI).

Esaminato in aula e approvato l'11 novembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1834):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 novembre 2002 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede deliberante, il 22 gennaio 2003 e approvato, con modificazioni, il 5 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 2601-*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 febbraio 2003 con pareri della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 18, 19 febbraio 2003 e 1° aprile 2003.

Esaminato in aula e approvato il 3 giugno 2003.

03G0167

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2003, n. **143.**

Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie, nonché di gare indette dalla Consip S.p.a.;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289

1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis* e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, possono inoltrare in via telematica all'Agenzia delle entrate, fino al 30 giugno 2003, le relative dichiarazioni. Nell'articolo 16, comma 6, della citata legge n. 289 del 2002, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2003».

2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-*bis*, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-*quinquies* del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 ottobre 2003. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10 della citata legge n. 289 del 2002. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 2.

Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

1. Negli articoli 6 e 6-*bis* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo articolo 6-*bis*, nonché nell'articolo 6-*quater* dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2003».

2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera *a)*, le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 è abrogato.

3. L'intermediario restituisce all'interessato, entro il 31 luglio 2003, la differenza tra la somma del 4 per cento versata per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate dal 17 maggio 2003 e la somma del 2,5 per cento effettivamente dovuta, nonché la somma dello 0,50 per cento del denaro e delle attività finanziarie rimpatriate da tale ultima data ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, e procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo.

Art. 3.

Compensi per l'attività di riscossione

1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.

3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo.

4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6 per cento».

5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 affluisce ad un apposito fondo per essere destinate al finanziamento delle iniziative legislative per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Disposizioni in materia di fondazioni bancarie

1. Nell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «per il periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2004».

2. Nell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3 e 4, le parole: «decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 31 dicembre 2004»;

b) ai commi 4 e 5, le parole: «fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2004».

3. Nell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole: «entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2004».

4. Il comma 3-*bis* dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Art. 5.

Termini per la ricezione delle offerte nelle gare indette dalla Consip S.p.a.

1. Al fine di favorire la concorrenza tra le imprese, per le gare indette dalla Consip S.p.a., di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro iva esclusa, il termine intercorrente tra la data di spedizione del bando all'ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e la data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a novanta giorni. Tale termine si applica anche alle gare in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0166

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 2003, n. **144.**

Recepimento dell'accordo sindacale per il biennio 2002-2003 per il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto l'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, che regola il procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 112, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del citato decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, i quali individuano la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale che partecipano al richiamato procedimento negoziale;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 112, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti le modalità secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, di recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2002, recante individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in attuazione dell'articolo 112, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85;

Vista l'ipotesi di accordo relativa al biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia, sottoscritta — ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni — in data 15 aprile 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale della carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri) e CGIL - coordinamento esteri;

Visto l'articolo 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto l'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 112, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 18 aprile 2003, con la quale è stata approvata, ai sensi del citato articolo 112, quarto comma, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, previa verifica delle compatibilità finanziarie la predetta ipotesi di accordo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto disciplina, per il periodo dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, gli aspetti economici del rapporto d'impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

Art. 2.

Struttura del trattamento economico e stipendio tabellare

1. Per il biennio 2002-2003 resta ferma la struttura del trattamento economico prevista dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, articolata in:

a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2002 lo stipendio tabellare di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	€ 70.670,60
Ministro plenipotenziario	€ 56.163,04
Consigliere di ambasciata	€ 39.486,44
Consigliere di legazione	€ 27.496,00
Segretario di legazione	€ 19.645,28

3. A decorrere dal 1º gennaio 2003 lo stipendio tabellare di cui al comma 1 è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	€ 70.674,60
Ministro plenipotenziario	€ 56.637,66
Consigliere di ambasciata	€ 40.991,59
Consigliere di legazione	€ 31.377,21
Segretario di legazione	€ 20.053,69

Art. 3.

Indennità integrativa speciale e retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è corrispondentemente determinata in euro per ciascun grado della carriera diplomatica nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	€ 9.329,40
Ministro plenipotenziario	€ 9.036,96
Consigliere di ambasciata	€ 8.113,56
Consigliere di legazione	€ 7.704,00
Segretario di legazione	€ 7.554,72

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, in materia di retribuzione individuale di anzianità.

Art. 4.

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

1. Il fondo di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, continua ad essere definito con le modalità ivi indicate ed è alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie:

a) € 100,38 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2002;

b) € 148,69 mensili *pro capite* per tredici mensilità per l'anno 2003.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1º gennaio 2002.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario, sono riassegnate all'anno successivo.

Art. 5.

Retribuzione di posizione

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, a decorrere dal 1º gennaio 2002 le misure della retribuzione di posizione correlate alle posizioni funzionali, che sono state individuate nell'articolo 1 del decreto del Ministro degli affari esteri in data 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni ed integrazioni, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale, € 20.658,69;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 17.559,88;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 14.874,26;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 12.601,80;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 7.437,13;

f) Funzionari addetti agli uffici, € 6.404,19.

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003 le misure della retribuzione di posizione di cui al comma 1 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale, € 78.000,00;

b) Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 52.851,27;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 20.867,85;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 13.277,56;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069 del 2000, € 7.835,94;

f) Funzionari addetti agli uffici, € 6.747,61.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2002, le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito

al comma 1, nonché all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	€ 17.559,88
Ministro plenipotenziario	€ 12.601,80
Consigliere di ambasciata	€ 7.437,13
Consigliere di legazione	€ 6.404,19
Segretario di legazione	€ 6.404,19

4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le misure minime della retribuzione di posizione di cui al comma 3 sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	€ 20.867,85
Ministro plenipotenziario	€ 13.277,56
Consigliere di ambasciata	€ 7.835,94
Consigliere di legazione	€ 6.747,61
Segretario di legazione	€ 6.747,61

Art. 6.

Retribuzione di risultato

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, per il biennio 2002-2003 i parametri della retribuzione di risultato ivi fissati in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'articolo 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, sono ridefiniti come segue:

a) Segretario generale: 100;

b) Capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069 del 2000: 79,77;

c) Vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069 del 2000: 72;

d) Capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069 del 2000: 41,29;

e) Funzionari di cui all'articolo 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069 del 2000: 24,37;

f) Funzionari addetti agli uffici: 20,98.

Art. 7.

Effetti del trattamento economico

1. Le misure del trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 2, 3, e 5 hanno effetto, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 7.070.000,00 euro per l'anno 2002 ed in 11.550.000,00 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede: quanto a 1.910.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 5.160.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2002, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 16, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto a 4.480.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2003, mediante l'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2003
Ministeri istituzionali registro n. 6, foglio n. 343

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni riguarda l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

— La legge 28 luglio 1999, n. 266, reca la «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura».

— Si riproduce il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000:

«Art. 112 *(Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego).* — I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:

a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario;

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali.

Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato.

La delegazione sindacale è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri.

Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalità:

a) la procedura negoziale è avviata del Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo;

b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;

c) l'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio;

d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera *b)* che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificità ed unitarietà di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico è onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed è articolato in una componente stipendiale di base, nonché in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

La componente stipendiale di base verrà determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.

La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati, è effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilità esercitati, verrà attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello più elevato.

La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verrà attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestività e della produttività del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvederà alla individuazione delle modalità per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari.

Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, è costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 2001, n. 114, reca il recepimento dell'accordo relativo al quadriennio 2000-2003, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2000-2001 per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera diplomatica relativamente al servizio prestato in Italia.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2002, reca l'«individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale della carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo introdotto dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

«Art. 16 *(Rinnovi contrattuali).* — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa, comportanti ulteriori incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento dall'anno 2003, sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che quanto disposto dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo si applica a decorrere dalla data di definizione della contrattazione integrativa. Fino a tale data i compensi di cui al medesimo art. 24, comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui gli incarichi sono conferiti. Restano a carico delle risorse dei fondi unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla contrattazione integrativa, gli oneri relativi ai passaggi all'interno delle aree in attuazione del nuovo ordinamento del personale.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno 2002 e in 843,67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica destinazione, rispettivamente, di 422,46 milioni di euro e 784,92 milioni di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni.

3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai sensi dell'art. 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa, è incrementato di 108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo è incrementato, per l'anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'art. 22 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per l'anno 2002 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In relazione alle esigenze determinate dal processo di attuazione dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, è stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma di 20,66 milioni di euro destinata al personale dirigente delle istituzioni scolastiche.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per l'anno 2002, la somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal 2003, la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla criminalità e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che presentano un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari finalizzate alla predisposizione di interventi anche in campo internazionale. A decorrere dal 2002 è stanziata la somma di 1 milione di euro da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle Forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale. Per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002, di 92 milioni di euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sono stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30 milioni di euro da destinare, rispettivamente, al personale della carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.

6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

7. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni, delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, si attengono, anche per la contrattazione integrativa, ai criteri indicati per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali».

— Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

«Art. 33 *(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".

2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-*ter* dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di € 1.640.000 e di € 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a € 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è riportato nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 13 e 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 13 *(Struttura del trattamento economico).* — 1. Il trattamento economico dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatica è articolato nelle seguenti componenti:

a) componente stipendiale di base, che comprende lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale e la retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita e spettante;

b) retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali ricoperte;

c) retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è onnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi svolti dai funzionari diplomatici».

«Art. 14 *(Stipendio tabellare).* — 1. A decorrere dal 26 aprile 2000, lo stipendio tabellare è stabilito, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	L. 116.875.000
Ministro plenipotenziario	L. 105.949.000
Consigliere di ambasciata	L. 56.912.000
Consigliere di legazione	L. 39.706.000
Segretario di legazione	L. 31.683.000».

2. A decorrere dal 1º gennaio 2001, lo stipendio tabellare è rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	L. 117.862.000
Ministro plenipotenziario	L. 106.194.000
Consigliere di ambasciata	L. 63.127.000
Consigliere di legazione	L. 43.531.000
Segretario di legazione	L. 35.121.000».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 15 *(Indennità integrativa speciale).* — 1. A decorrere dal 26 aprile 2000 l'indennità integrativa speciale spettante per ciascun grado della carriera diplomatica è determinata nei seguenti importi annui lordi per dodici mensilità:

Ambasciatore	L. 18.064.000
Ministro plenipotenziario	L. 17.498.000
Consigliere di ambasciata	L. 15.710.000
Consigliere di legazione	L. 14.917.000
Segretario di legazione	L. 14.628.000».

«Art. 16 *(Retribuzione individuale di anzianità).* — 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 112, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali cessano di essere corrisposti con effetto dal 26 aprile 2000. Il valore degli aumenti biennali in godimento, con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei di aumento biennale maturati alla stessa data, costituisce la retribuzione individuale di anzianità.

2. La retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di cui al comma 1, viene mantenuta al singolo funzionario per tutta la progressione di carriera sotto forma di assegno personale non riassorbibile ne rivalutabile, utile ai fini dei trattamenti di previdenza e di buonuscita, nonché della tredicesima mensilità. La frazione di classe o scatto maturata alla stessa data entra a far parte del predetto assegno a decorrere dalla data di compimento del periodo previsto dalla preesistente normativa per l'attribuzione della classe o dello scatto.

3. All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione individuale di anzianità dei funzionari cessati viene attribuita al fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, di cui all'art. 17, secondo le modalità indicate dal comma 4.

4. A decorrere dall'esercizio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro resta attribuito al fondo di cui al comma 3, l'intero importo delle retribuzioni individuali di anzianità dei funzionari diplomatici cessati, valutato in relazione al numero di mensilità residue rispetto alla data di cessazione, computandosi a tal fine oltre alla tredicesima mensilità le frazioni di mese residue superiori a quindici giorni. Per l'anno successivo il predetto importo è rapportato ad anno».

Nota all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 17 *(Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato).* — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'art. 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianità del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalità indicate nell'art. 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilità, alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'art. 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Le risorse di cui alle lettere *g), h)* ed *i)*, del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1º luglio 2000.

3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 18 *(Retribuzione di posizione).* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, la retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate nell'art. 1 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive modificazioni e integrazioni, è determinata nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

a) Segretario generale, L. 35.286.000;

b) capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069, L. 29.993.000;

c) vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069, L. 25.406.000;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069, L. 21.877.000;

e) funzionari di cui all'art. 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069, L. 14.114.000;

f) funzionari addetti agli uffici, L. 12.350.000.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni, la retribuzione di posizione è fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del comma 1.

3. Ai funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, ed ai quali da parte ditali amministrazioni, organi o enti non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione in una delle misure previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1, da individuare tramite decreto del direttore generale per il personale sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilità e rilevanza degli incarichi affidati. Qualora i predetti emolumenti vengano corrisposti ma in misura inferiore agli importi a titolo di retribuzione di posizione individuati nel modo sovraindicato, il Ministero degli affari esteri eroga la differenza.

4. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonché all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, sono stabilite nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilità:

Ambasciatore	L. 29.993.000
Ministro plenipotenziario	L. 21.877.000
Consigliere di ambasciata	L. 14.114.000
Consigliere di legazione	L. 12.350.000
Segretario di legazione	L. 12.350.000».

— Il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, è riportato alle note all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 19 *(Retribuzione di risultato).* — 1. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2070, all'inizio di ogni anno gli importi spettanti come retribuzione di risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilità, vengono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, tenendo conto delle risorse disponibili e degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, nel rispetto dei seguenti parametri in relazione alle diverse posizioni funzionali individuate nell'art. 1 del decreto 5 luglio 2000, n. 2069, e successive integrazioni e modificazioni:

a) segretario generale: 100;

b) capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *b)*, del decreto n. 2069: 85;

c) vice capo di gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *c)*, del decreto n. 2069: 72;

d) capi degli uffici di livello dirigenziale e rimanenti posizioni funzionali di cui all'art. 1, lettera *d)*, del decreto n. 2069: 62;

e) funzionari di cui all'art. 1, lettera *e)*, del decreto n. 2069: 40;

f) funzionari addetti agli uffici: 35.

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n. 2069, la retribuzione di risultato è determinata in relazione alle posizioni funzionali ad essi attribuite, nelle misure di cui al comma 1.

3. Qualora i risultati conseguiti siano stati particolarmente elevati, e di ciò sia stato dato atto nella valutazione, gli importi spettanti come retribuzione di risultato determinati ai sensi del comma 1, possono essere incrementati fino ad un massimo del 50 per cento, nei limiti di un quarto delle risorse disponibili».

Nota all'art. 7:

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114:

«Art. 21 *(Effetti del nuovo trattamento economico).* — 1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 14, 15, 16 e 18 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di fine rapporto, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.

2. La disposizione di cui al comma 1, si applica anche per la quota prevista a titolo di retribuzione di posizione all'art. 20, comma 3».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 16 della legge 28 dicembre2001, n. 448, e dell'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono riportati nelle note alle premesse.

03G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 2003.

Modalità di riparto dei prelievi derivanti dalle scommesse diverse da quelle ippiche e da quelle sportive riservate al C.O.N.I. ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 133/1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto l'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal C.O.N.I. ed emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce, altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari dei giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto l'art. 16, comma 2, della stessa legge 13 maggio 1999, n. 133, che prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono destinate, annualmente, al C.O.N.I., all'U.N.I.R.E; ed a finalità sociali o culturali di interesse generale i prelievi operati sull'accettazione delle scommesse, dei concorsi pronostici, nonché dei nuovi giochi istituiti in base alla medesima legge, diversi, comunque, dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal C.O.N.I. stesso;

Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999, recante l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su gare automobilistiche e di motociclismo;

Vista la direttiva 23 gennaio 2001 che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato l'esercizio della scommessa a totalizzatore denominata «Formula 101»;

Visto l'ordine del giorno relativo al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, valorizzazione del patrimonio pubblico e finanziamento delle infrastrutture, che impegna il Governo a mettere a disposizione fondi straordinari al fine di finanziare la ricerca e la distribuzione dei «farmaci orfani», accolto dall'Esecutivo nella seduta dell'assemblea del 16 maggio 2002;

Viste le note del Ministero degli affari esteri con le quali vengono segnalate alcune manifestazioni culturali che per il loro valore artistico, la rilevanza intellettuale e la sicura visibilità possono attirare l'attenzione dei media e degli ambienti culturali italiani ed internazionali, perseguendo finalità sociali o culturali di interesse generale;

Vista la nota del Commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia che rileva la mancanza di contributi, precedentemente accordati, per manifestazioni di interesse culturale e sociale nella regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse, dapprima esercitate dall'Agenzia delle entrate, all'Amministrazione autonoma dei monopoli dei Stato;

Considerato che occorre provvedere alla destinazione degli introiti predetti che, dai dati forniti dalla società generale di informatica S.p.a., gestore del totalizzatore nazionale delle scommesse, e dalle Società Sisal S.p.a. e Lottomatica S.p.a., gestori della scommessa «Formula 101», ammontano per l'anno 2000 ad € 9.742.346,60 e, per l'anno 2001, ad € 5.487.144,61;

Decreta:

Art. 1.

1. Le quote di prelievo, al netto di imposte e spese, di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ammontanti a totali € 15.229.491,21 per il biennio 2000-2001, sono da ripartire come appresso:

anno 2000:

al C.O.N.I. il 20% pari ad € 1.948.469,32;

all'U.N.I.R.E. il 10% pari ad € 974.234,66.

La restante quota del 70%, pari ad € 6.819.642,62 viene devoluta alle finalità sociali o culturali di interesse generale di cui all'allegato elenco;

anno 2001:

al C.O.N.I. il 20% pari ad € 1.097.428,92;

all'U.N.I.R.E. il 10% pari ad € 548.714,46.

La restante quota del 70%, pari ad € 3.841.001,23 viene devoluta alle finalità sociali o culturali di interesse generale di cui all'allegato elenco.

Roma, 4 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Ministero degli affari esteri, per il finanziamento delle seguenti manifestazioni:

Mostra «L'Italia nel cuore» (San Pietroburgo, Museo Russo di Stato, ottobre 2003);

Mostra «Magia e medicina nell'arte europea dal XVI al XIX secolo» (Helsinki, Museo Sinebrychoff, febbraio/maggio 2004);

«VII Congresso degli italianisti scandinavi» (Helsinki, Università, 3-6 giugno 2004);

Mostra «Venere svelata: tutto intorno ad un dipinto» (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 10 ottobre 2003 - 10 gennaio 2004); importo complessivo, € 868.000,00.

Ministero della salute, per il finanziamento della ricerca e distribuzione dei «farmaci orfani»; importo complessivo, € 6.854.419,85.

Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia per i seguenti beneficiari: enti, associazioni e comitati diversi per manifestazioni ed attività culturali, congressi e convegni, manifestazioni ed attività sportive ed altre attività a carattere sociale ed educativo; importo complessivo, € 363.964,00.

Ente Fiera di Trieste, contributo straordinario a sostegno delle spese sostenute per l'attività promozionale dell'ente; importo complessivo, € 300.000,00.

Associazione cattolica per il catechismo di strada di Trieste, contributo per la realizzazione della manifestazione cinematografica «Cinema e Fede»; importo complessivo € 7.500,00.

Associazione 100 Maestri di Trieste, contributo per l'organizzazione della manifestazione «La dolce vita»; importo complessivo, € 16.000,00.

Associazione culturale Anno/Uno di Trieste, contributo per la realizzazione della manifestazione «I mille occhi - festival delle cinematografie e delle culture europee»; importo complessivo, € 50.000,00.

Associazione Err&rre piccoli e grandi eventi di Trieste, contributo per la realizzazione della manifestazione «Trieste, magia sotto le stelle»; importo complessivo, € 25.000,00.

Associazione internazionale Operetta di Trieste, contributo per la realizzazione delle manifestazioni 2002 «Trieste Operetta»; importo complessivo, € 7.500,00.

Circolo culturale Jacques Maritain Trieste, contributo per le spese relative all'attività programmata per l'anno 2002; importo complessivo, € 10.000,00.

Consultorio familiare di Trieste, contributo per le spese relative all'attività programmata per l'anno 2002; importo complessivo, € 30.000,00.

Istituto internazionale Jacques Maritain Trieste, contributo per le spese relative all'attività programmata per l'anno 2002; importo complessivo, € 10.000,00.

ATER di Trieste, contributo per le celebrazioni del centenario della fondazione dell'ente; importo complessivo, € 30;000,00.

Provincia di Trieste, contributo per le iniziative nel Teatro Romano; importo complessivo, € 157.510,00.

Associazione Vita & Salute di Trieste, contributo per l'allestimento di un Gran Gala riguardante l'esibizione di grandi atleti di pattinaggio su ghiaccio; importo complessivo, € 38.000,00.

Istituto regionale per la cultura Istriano - Fiumano - Dalmata di Trieste, contributo per la realizzazione della manifestazione espositiva «nei dintorni di Dudovich»; importo complessivo, € 12.500,00.

Istituto per l'infanzia Burlo Garogolo di Trieste, contributo per l'acquisto di un apparecchio di risonanza magnetica per l'unità radiologica dell'Istituto; importo complessivo, € 500.000,00.

Istituto tecnico nautico statale Tommaso Savoia, Duca di Genova, di Trieste, contributo a sostegno dell'acquisto di attrezzature tecnologiche e scientifiche per il centro meteorologico, il centro radar, la stazione a mare ed il parco natanti dell'Istituto; importo complessivo, € 500.000,00.

Teatro comunale «Giuseppe Verdi», contributo a sostegno dell'attività dell'anno 2002; importo complessivo, € 420.000,00.

Teatro stabile «Rossetti», contributo a sostegno dell'attività dell'anno 2002; importo complessivo, € 405.000,00.

Teatro sloveno, contributo a sostegno dell'attività dell'anno 2002; importo complessivo, € 55.250,00.

03A07498

DECRETO 17 giugno 2003.

Determinazioni in materia di trasferimento dei locali delle sale Bingo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che istituisce il gioco del «Bingo»;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2000, di approvazione della convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, il quale prevede che le concessioni per la gestione del gioco del Bingo sono affidate sulla base di una razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili della rete di sale destinate alla effettuazione del gioco, nonché l'art. 8 della convenzione-tipo il quale disciplina il trasferimento dei locali delle sale-Bingo;

Ritenuto opportuno stabilire, ai fini istruttori nell'ambito del procedimento di trasferimento dei locali delle sale destinate al gioco del Bingo, criteri oggettivi per la valutazione e riconoscimento da parte dell'Amministrazione della sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 8 della convenzione-tipo;

Ritenuto, altresì, opportuno che anche il procedimento di trasferimento dei locali delle sale Bingo sia finalizzato ad assicurarne la razionale e bilanciata distribuzione sul territorio, secondo parametri programmati e controllabili;

Decreta:

1. Il procedimento di trasferimento dei locali delle sale-Bingo è avviato ad iniziativa dei concessionari della gestione del gioco, i quali presentano motivata istanza contenente una dettagliata e documentata relazione in ordine ai motivi del trasferimento. Il provvedimento finale è adottato dall'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. L'istanza di trasferimento dei locali prima di due anni di esercizio della concessione, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la perdita della disponibilità della sede originaria della sala, la grave diseconomia della gestione, ovvero qualsiasi altro fatto derivante da motivi di forza maggiore nonché della documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui al punto 4.

3. Nell'interesse generale, sia dell'erario che del concessionario, qualora l'approntamento di una sala-Bingo nei locali proposti nella offerta di gara, fa prevedere, con ragionevole certezza, che si determineranno condizioni di grave diseconomia a motivo della vicinanza ad altra sala-Bingo già attiva, può essere autorizzato, sulla base di motivata richiesta dell'assegnatario, il trasferimento dei locali prima della realizzazione della sala, nell'osservanza delle condizioni di cui al punto 4. Il trasferimento non è autorizzato se i locali proposti nella offerta di gara sono localizzati, rispetto alla sala-Bingo più prossima, ad una distanza superiore a quella indicata al punto 4, in relazione al rispettivo bacino di utenza.

4. Il trasferimento dei locali, di regola, è autorizzato nell'ambito della medesima provincia se sussistono, per ciascun comune (bacino di utenza) le condizioni di seguito indicate, le quali fanno ritenere tutelati gli interessi erariali e degli altri concessionari:

Comune (bacino di utenza)	Distanze minime	N. massimo di sale (compresa la sala da trasferire)
fino a 30.000 abitanti	=	1
da 30.001 a 50.000 abitanti	3.000 metri	2
da 50.001 a 100.000 abitanti	2.000 metri	3
oltre 100.000 abitanti	1.000 metri	—

Il trasferimento non è autorizzato se la sala-Bingo più prossima, nel medesimo comune, ha un fatturato medio mensile inferiore a 150.000 euro, determinato dall'Amministrazione sulla base degli acquisti di cartelle negli ultimi sei mesi.

Il numero di abitanti del comune è quello indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2003, concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 21 ottobre 2001.

La distanza (percorso pedonale più breve) tra il locale nel quale si chiede il trasferimento e la sala-Bingo più prossima deve essere comunicata dal richiedente e deve risultare da apposita dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato.

5. Può essere autorizzato, ferme restando l'osservanza delle condizioni sopraindicate, il trasferimento dei locali in altre province solo nel caso in cui nell'ambito delle stesse non siano state assegnate, per insufficienza o esaurimento della rispettiva graduatoria di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, le concessioni nel numero stabilito dal decreto direttoriale 16 novembre 2000 (approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo).

6. L'autorizzazione al trasferimento dei locali comporta la sospensione dell'attività nella sala-Bingo da trasferire. Il trasferimento dei locali deve essere completato, nel rispetto dei requisiti minimi delle sale-Bingo stabiliti dal bando di gara, entro 90 giorni dalla data di sospensione dell'attività nella sala da trasferire e, comunque, non oltre 150 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione al trasferimento. Il trasferimento è soggetto a collaudo da parte dell'Amministrazione. L'attività deve essere iniziata entro quindici giorni dall'esecuzione del collaudo.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2003

Il direttore generale: TINO

03A07549

DECRETO 20 giugno 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 giugno 2003 è pari a 40.738 milioni di euro;

Decreta:

Per il 30 giugno 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni con scadenza il 31 dicembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 8.750 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 25 giugno 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 26 giugno 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A07648

DECRETO 20 giugno 2003.

Tassi di interesse sui libretti di risparmio postale.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e la deliberazione 18 dicembre 1997 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste Italiane» (deliberazione n. 244/97);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare gli articoli 2 e 6;

Visto il decreto 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 2002;

Visto il decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Variazione dei tassi di interesse sui libretti postali ordinari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2003;

Visto il decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 2003;

Ritenuto necessario rideterminare la remunerazione sui libretti di risparmio postale ferme restando tutte le altre disposizioni vigenti in materia;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Tassi di interesse

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i tassi di interesse sui libretti di risparmio postale sono fissati nella misura del:

1,75 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di risparmio postale nominativi e al portatore;

2,00 per cento lordo in ragione di anno sui libretti di cui al decreto 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante: «Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di età».

2. Resta invariato all'1,50 per cento lordo in ragione di anno il tasso sui depositi giudiziari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07649

DECRETO 20 giugno 2003.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la rinegoziazione dei mutui concessi agli enti locali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti l'art. 3, comma 1 e l'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il titolo II, capo V, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 23 dicembre 1998, recante: «Sostituzione del RIBOR con l'EURIBOR quale parametro di indicizzazione di strumenti e rapporti giuridici»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, recante: «Determinazione sui tassi di interesse dei mutui della Cassa depositi e prestiti e sui depositi cauzionali»;

Visto l'ordine del giorno «G9» del Senato della Repubblica, accolto dal Governo, in sede di esame della legge finanziaria per l'anno 2003, nella seduta pubblica n. 309 del 20 dicembre 2002, 2/ giornata di sabato 21 dicembre;

Vista la risoluzione 8-00041 approvata dalla V commissione della Camera dei deputati nella seduta del 10 aprile 2003;

Su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

Ambito soggettivo ed oggettivo

1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a rinegoziare i mutui, di cui risultano intestatari e pagatori i comuni, le province, le comunità montane, isolane o di arcipelago e le unioni di comuni, che alla data del 1° luglio 2003 presentano le seguenti contestuali caratteristiche:

a) saggio fisso di interesse nominale annuo pari o superiore al 6 per cento;

b) durata residua di ammortamento pari o superiore a 10 anni;

c) residuo debito da ammortizzare superiore a 100.000 euro.

Art. 2.

Effetti e condizioni della rinegoziazione

1. La rinegoziazione ha effetto dal 1° luglio 2003 e comporta la rideterminazione del piano di ammortamento di ciascun mutuo, con pari decorrenza.

2. Il nuovo piano di ammortamento è sviluppato:

a) a rate semestrali posticipate costanti comprensive di capitale ed interessi;

b) per una durata pari alla durata residua al 1° luglio 2003 aumentata di 13 anni e 6 mesi;

c) ad un saggio fisso di interesse nominale annuo ridotto di 100 punti base rispetto a quello praticato sul mutuo alla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Per il semestre successivo a quello in cui il tasso EURIBOR a sei mesi, calcolato come media aritmetica del tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato ai sensi del comma 1 dell'articolo unico del decreto 23 dicembre 1998, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nei giorni del mese che precede di un mese l'inizio del periodo di riferimento della rata di ammortamento, superi la soglia del tasso fisso applicato al momento della rinegoziazione, il saggio di cui al precedente comma, lettera *c),* è sostituito dal medesimo tasso EURIBOR, come sopra calcolato, aumentato di 30 punti base.

Art. 3.

Procedura

1. La Cassa depositi e prestiti inoltra agli enti di cui all'art. 1 una proposta di rinegoziazione, completa di tutti gli elementi informativi utili alla sua valutazione. Con la medesima proposta la Cassa indica i presupposti istruttori, in particolare relativamente alla documentazione di approvazione e garanzia dell'operazione da parte degli enti locali.

2. Gli enti interessati aderiscono alla proposta facendo pervenire alla Cassa, entro il termine perentorio del 30 settembre 2003, la documentazione istruttoria completa.

Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07650

DECRETO 20 giugno 2003.

Modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 3, comma 1, e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284 e successive modificazioni, recante: «Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti»;

Ritenuta l'opportunità di rendere tra loro omogenee le condizioni di estinzione anticipata dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Su proposta del Direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Articolo unico

Con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, l'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998 e successive modificazioni, recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti» è sostituito dal seguente:

«Art. 11 estinzione anticipata. — 1. L'estinzione anticipata dei mutui può essere disposta dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta dei soggetti mutuatari o pagatori ovvero può essere disposta d'ufficio dalla Cassa depositi e prestiti a seguito di revoca per cause ad essa non imputabili, quali l'inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di finanziamento da parte dei soggetti mutuatari o pagatori, o per violazione della disciplina legislativa o regolamentare.

2. L'estinzione anticipata comporta l'obbligo di corrispondere la differenza, se positiva, tra la quota di capitale erogata e quella ammortizzata e, per i prestiti a tasso fisso, un indennizzo, calcolato ai sensi del comma 3, che libera il soggetto mutuatario o pagatore dalle pretese risarcitorie attivabili dalla Cassa depositi e prestiti a termini di legge.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera *b),* l'indennizzo, commisurato al capitale erogato, è pari alla differenza, se positiva, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e il debito residuo alla data di scadenza del pagamento di cui al comma 6; l'attualizzazione delle rate di ammortamento è effettuata al tasso di interesse, applicato ai mutui di durata corrispondente alla vita residua del mutuo, determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 febbraio 2003, con la decorrenza indicata nel comunicato, di cui all'art. 6, comma 2 del medesimo decreto.

4. L'estinzione anticipata dei finanziamenti comporta la restituzione da parte della Cassa depositi e prestiti della differenza, se positiva, tra la quota di capitale ammortizzata e quella somministrata.

5. La Cassa depositi e prestiti individua le fattispecie in cui non si dà luogo al pagamento dell'indennizzo nei casi in cui l'estinzione anticipata è dovuta a cause non imputabili ai soggetti mutuatari e/o pagatori e, in via del tutto eccezionale, può deliberare la restituzione parziale della quota interessi delle rate di ammortamento pagate.

6. Nel provvedimento di estinzione anticipata è indicata la data entro cui deve essere effettuato il versamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, termine oltre il quale iniziano a decorrere di diritto gli interessi di ritardato pagamento.

7. La Cassa depositi e prestiti individua modalità e condizioni attraverso le quali viene dichiarata la decadenza dai benefici del provvedimento di estinzione anticipata, qualora il richiedente non provveda al pagamento di quanto dovuto entro la data di scadenza della rata di ammortamento immediatamente successiva al termine di pagamento».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A07652

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 marzo 2003.

Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e di determinazione dei permessi e delle relative indennità.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Visto l'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, istitutivo del Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità;

Visto il comma 4 del medesimo art. 9 istitutivo di una commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 28 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale 25 settembre 2001 relativo all'impegno di spesa, sul cap. 1352 (ex 2661), per l'esercizio finanziario 2001 di € 9.300.000 per le attività dei consiglieri di parità, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 6, commi 2, 4 e 5 del succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Ritenuto di dover ripartire le assegnazioni dell'anno 2001 nella misura del 30% riservata all'ufficio del consigliere nazionale di parità e del 70% destinata alle regioni;

Ritenuto di dover stabilire per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori dipendenti, la misura massima dei permessi non retribuiti e l'importo della relativa indennità;

Ritenuto di dover determinare per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attività e la misura della relativa indennità;

Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e di fissare la relativa indennità e, in alternativa, l'importo di un'indennità complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato;

Ritenuto di dover determinare per la consigliera o il consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratore autonomo o libero professionista, il numero massimo delle ore di attività e la relativa indennità;

Tenuto conto della proposta di riparto tra le regioni, approvata dalla commissione interministeriale succitata, sulla base di parametri oggettivi di cui al comma 3 dell'art. 9 del succitato decreto legislativo, nella riunione del 19 febbraio 2002 e modificata nella riunione del 25 novembre 2002, gli allegati verbali delle quali formano parte integrante del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

È attribuita all'ufficio del consigliere nazionale di parità la somma di € 2.790.000 pari al 30% di € 9.300.000 impegnati sul cap. 1352 (ex 2661) con decreto direttoriale 25 settembre 2001 per l'esercizio finanziario 2001.

Art. 2.

È attribuita alle regioni la somma di € 6.510.000 pari al 70% di € 9.300.000 impegnati sul cap. 1352 (ex 2661) con decreto direttoriale 25 settembre 2001 per l'esercizio finanziario 2001.

La somma di € 6.510.000 attribuita alle regioni è ripartita secondo l'allegata tabella 1, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

È stabilito, secondo l'allegata tabella 2 che forma parte integrante del presente decreto:

per le consigliere e consiglieri, regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori dipendenti il numero massimo di permessi non retribuiti e la relativa indennità;

per le consigliere e consiglieri regionali e provinciali di parità, effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratori autonomi o liberi professionisti, il limite massimo delle ore di attività e la misura della relativa indennità rapportata alle rispettive tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza;

per la consigliera o consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratore dipendente, il numero massimo di permessi non retribuiti, nonché la relativa indennità; in alternativa, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, l'importo di un'indennità complessiva determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta;

per la consigliera o consigliere nazionale di parità, effettiva/o e supplente, ove lavoratore autonomo o libero professionista, il limite massimo di ore di attività e l'indennità relativa rapportata alle rispettive tariffe degli ordini professionali o albi di appartenenza.

In ogni caso, le indennità previste spettano esclusivamente per le ore di attività effettivamente svolte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 215

ALLEGATO I

Indicatore	(A)	(B)	(C)	(D)	Punteggio	Ripartizione 2001
Peso	0,4	0,2	0,2	0,2		
Piemonte	7,8	7,3	4,7	9,1	7,3	477.716
Valle D'Aosta	1,0	0,2	0,1	0,3	0,5	32.784
Lombardia	10,7	16,0	7,4	19,6	12,9	838.844
Trentino Alto Adige	1,9	1,6	0,5	2,1	1,6	105.172
Bolzano	*1,0*	*0,8*	*0,2*	*1,1*	*0,8*	*52.775*
Trento	*1,0*	*0,8*	*0,3*	*0,9*	*0,8*	*52.397*
Veneto	6,8	7,9	3,8	9,5	7,0	452.949
Friuli Venezia Giulia	3,9	2,0	1,0	2,5	2,7	173.338
Liguria	3,9	2,7	1,8	3,0	3,1	198.901
Emilia Romagna	8,7	6,8	3,2	9,3	7,3	478.460
Toscana	9,7	6,0	4,2	7,3	7,4	481.251
Umbria	1,9	1,4	1,0	1,7	1,6	104.215
Marche	3,9	2,5	1,3	3,1	2,9	190.273
Lazio	4,9	9,4	10,1	9,3	7,7	501.671
Abruzzo	3,9	2,2	1,6	2,0	2,7	176.828
Molise	1,9	0,5	0,8	0,5	1,1	74.151
Campania	4,9	10,0	17,8	5,9	8,7	566.390
Puglia	4,9	7,2	10,0	4,6	6,3	409.290
Basilicata	1,9	1,0	2,1	0,7	1,5	100.191
Calabria	4,9	3,5	8,4	2,2	4,8	309.302
Sicilia	8,7	8,7	15,6	5,2	9,4	611.429
Sardegna	3,9	3,0	4,6	2,1	3,5	226.845
Italia	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	6.510.000

(A) Distribuzione percentuale delle amministrazioni provinciali
(B) Distribuzione percentuale delle donne in età lavorativa
(C) Distribuzione percentuale delle donne in cerca di occupazione (definiz. allargata)
(D) Distribuzione percentuale donne occupate

Il punteggio è ottenuto come combinazione lineare semplice: [0,4*(A) + 0,2*(B) + 0,2*(C) + 0,2*(D)]

Gli indicatori (B) (C) e (D) sono ottenuti tramite elaborazioni dei dati ISTAT - Rilevazione Trimestrale sulle Forze di Lavoro, aprile 2001.

ALLEGATO II

	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi o liberi professionisti
CONSIGLIERE/I NAZIONALI Effettive/i e supplenti	50 ORE MENSILI indennità oraria Euro 23 lordi (art. 6 comma 5°) D. lgs n. 196/2000 Collocamento in aspettativa non retribuita (art. 6 comma: 5°) D.lgs n. 196/2000 Indennità complessiva equiparata a stipendio di Dirigente dello Stato Euro 2840 lordi	50 ORE MENSILI Indennità rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza (Art.6 comma 5°) D.lgs n. 196/2000
CONSIGLIERE/I REGIONALI Effettive/i e supplenti	50 ORE MENSILI Indennità oraria Euro 23 lordi (Art.6 comma 2°) D.lgs n.' 196/2000	50 ORE MENSILI Indennità rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza (Art.6 comma 4°) D.lgs n. 196/2000
CONSIGLIERE/I PROV.LI Effettive/i e supplenti	30 ORE MENSILI Indennità oraria Euro 23 lordi (Art. 6 comma 2°) D.lgs n. 196/2000	30 ORE MENSILI Indennità rapportata alle rispettive tariffe degli ordini o albi di appartenenza (Art.6 comma 4°) D.lgs n. 196/2000

03A07548

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 marzo 2003.

Emissione di un biglietto integrato in occasione della mostra sull'antiquariato realizzata presso il Castello di Copertino.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 1253 del 10 marzo 2003 con la quale le Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Bari ha proposto l'istituzione del biglietto integrato di 5,00 euro (ridotto a 2,00 euro) per la visita della mostra dedicata all'antiquariato presso il Castello di Copertino, dal 30 agosto al 7 settembre 2003;

Considerate le motivazioi addotte dalla Soprintendenza circa la realizzazione dell'evento espositivo in argomento, che rappresenta un'opportunità di promozione e valorizzazione del Castello di Copertino;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 19 marzo 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 30 agosto al 7 settembre 2003, in occasione della mostra sull'antiquariato realizzata presso il Castello di Copertino, è consentita l'emissione di un biglietto integrato di 5,00 euro (ridotto a 2,00 euro) per l'ingresso nel Castello e nella mostra stessa.

Le modalità di gestione del biglietto sono regolamentate da apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 marzo 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 216

03A07546

DECRETO 15 aprile 2003.

Autorizzazione all'utilizzo delle *card* edite dal comune di Genova presso la Galleria di Palazzo Reale e la Galleria di Palazzo Spinola di Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 2002 relativo alla attuazione del progetto sperimentale concernente la vendita della «Museum card» presso Palazzo Reale e presso Palazzo Spinola di Genova fino al 31 dicembre 2002;

Vista la nota n. 2081 del 10 febbraio 2003 con la quale le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggio e per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Genova hanno proposto di confermare per il 2003 tutti i titoli di accesso a tutti i musei che aderiscono alla convenzione con il comune di Genova di cui alla sperimentazione effettuata nel 2002, con la tessera sette giorni sino ad esaurimento; « inoltre vengono aggiunti i

documenti di accesso A.M.T. S.p.a., che consentono la libera circolazione sulla rete urbana «secondo le modalità e tariffe di seguito elencate:

tessera nominativa 24 ore musei + bus € 9,00 (ogni museo è visitabile una volta, consente inoltre libera circolazione sulla rete urbana A.M.T.);

tessera nominativa tre giorni musei + bus € 15,00 (ogni museo è visitabile una volta, consente inoltre libera circolazione sulla rete urbana A.M.T.);

Sentito il comitato biglietti ingresso musei sopra citato che nella riunione del 24 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole;

Di concerto con la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata fino al 31 dicembre 2003 l'utilizzazione delle card edite dal comune di Genova presso la Galleria di Palazzo Reale e la Galleria di Palazzo Spinola di Genova secondo la tipologia di seguito indicata:

tessera nominativa 24 ore: (ogni museo è visitabile una volta) € 8.00;

tessera nominativa tre giorni (ogni museo è visitabile una volta) € 12,00;

tessera nominativa annuale (ogni museo è visitabile due volte) € 26,00;

tessera nominativa annuale studenti riservata a studenti di scuole di ogni ordine e grado (ogni museo è visitabile due volte) € 13,00;

tessera nominativa sette giorni € 15,49 (ogni museo è visitabile una volta);

tessera nominativa 24 ore musei + bus € 9,00 (ogni museo è visitabile una volta, consente inoltre libera circolazione sulla rete urbana A.M.T.);

tessera nominativa tre giorni musei + bus € 15,00 (ogni museo è visitabile una volta, consente inoltre libera circolazione sulla rete urbana A.M.T.).

Art. 2.

La ripartizione degli introiti delle card tra le competenti soprintendenze ed il comune di Genova e le riduzioni dal 10% al 30% previste per acquisti di quantitativi minimi di almeno cento card, sono regolamentati da apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 23

03A07547

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 giugno 2003.

Aggiornamento dell'Albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14 del decreto 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 - modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 - e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 892/Ric. del 7 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2003;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 13 maggio 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Friuli-Venezia Giulia:

Geokarst Engineering S.r.l.;

area Science park - Padriciano, 99 - 34012 Trieste;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10. Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

72.30. Elaborazione elettronica dei dati;

74.20.3. Servizi di ingegneria integrata;

punto di primo contatto: tel. 040/3755663 - e-mail: geokarst@area.it - fax 040/3755562 - sito Internet: www.geokarst.com

Satel Group S.r.l.;

Località Villanova - Centro commerciale A1/12 - 33170 Pordenone - Via della Roggia, 29 - 33044 Manzano (Udine);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

3.00.16. Ingegneria delle comunicazioni;

3.00.17. Ingegneria dei sistemi ed informatica;

punto di primo contatto: tel. 0434/571110 - 0432/751259 - e-mail: fregeni@satelgroup.net - cosimo@satelgroup.net - fax 0434/572830 - sito Internet: www.satelgroup.net

Veneto:

Mut-Meccanica;

Via Bivio San Vitale - 36075 Montecchio Maggiore (Vicenza);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

3.00.04.1. Ingegneria meccanica;

29.13. Valvole riscaldamento - condizionamento;

punto di primo contatto: tel. 0444/491744 - e-mail: mut@meccanica.com - fax 0444-490134 - sito Internet: www.mutmeccanica.com

Lombardia:

Zeropiù S.p.a.

Via Fra Luca Pacioli, 3 - 20144 Milano;

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

72.20. Fornitura software e consulenza in materia di informatica;

72.30. Elaborazione elettronica dei dati;

punto di primo contatto: tel. 02-83102300 - e-mail: francesca.longo@zeropiù.it - fax 02-83102310 - sito Internet: www.zeropiù.com

Campania:

Consorzio Technapoli;

Via Adriano Olivetti, 1 - 80078 Pozzuoli (Napoli);

classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

K 73.10. Ricerca e sviluppo nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

K 72. Informatica e attività connesse;

M 80.4. Corsi di formazione e perfezionamento ed altre attività di insegnamento;

punto di primo contatto: tel. 081/5255182 - e-mail: constec@technapoli.it - fax 081-5255184 - sito Internet: www.technapoli.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il dirigente: COBIS

03A07543

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli numeri 57 e 73;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore dell'Agenzia;

Visto il decreto del Ministro della finanze 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto;

Vista la nota prot. n. 926/03 del 27 maggio 2003 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I.-P.R.A. di Pordenone nel giorno 19 maggio 2003 «per sciopero nazionale di comparto»;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone è accertato per il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 giugno 2003

Il direttore regionale: LATTI

03A07503

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottbbre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolarc funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena nel giorno 23 maggio 2003 per l'intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 51/7/2003 in data 26 maggio 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Siena nel giorno 23 maggio 2003 per l'intera giornata, causato da gravi problemi tecnico-informatici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 5 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07511

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Alessandria, Cuneo, Vercelli, Moncalieri, Rivoli, Fossano, Saluzzo e del Centro di assistenza telefonica di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Alessandria, Cuneo, Vercelli, Moncalieri, Rivoli, Fossano, Saluzzo e del Centro di assistenza telefonica di Torino nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS e UIL-FPL per l'intera giornata del 19 maggio 2003, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Alessandria, Cuneo, Vercelli, Moncalieri, Rivoli, Fossano, Saluzzo e del Centro di assistenza telefonica di Torino.

Il Garante del Contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/0606/2003 del 3 giugno 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 6 giugno 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A07497

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Cuneo in data 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cuneo non ha operato al pubblico nel giorno 19 maggio 2003. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica di Torino, con nota n. 2833/26/03 del 28 maggio 2003, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di sospensione dei termini.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 6 giugno 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A07502

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio locale di Romano di Lombardia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota in data 20 maggio 2003 con la quale il direttore dell'ufficio locale di Romano di Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 19 maggio 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 19 maggio 2003.

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Romano di Lombardia il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07416

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 21, 22 e 23 maggio 2003 a causa di problemi tecnici al sistema informatico;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 21, 22 e 23 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07417

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 19 maggio 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07418

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Como.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 19 maggio 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Como in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07419

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 19 maggio 2003 per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A07420

PROVVEDIMENTO 9 giugno 2003.

Approvazione di due modelli, da utilizzare in relazione al periodo d'imposta 2002, per comunicare i dati riguardanti i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi;

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli.*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli *M* ed *N* per la comunicazione dei dati relativi ai contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2003, anche in forma unificata. I modelli *M* ed *N* vanno compilati e presentati, unitamente ai modelli per la comunicazione dei dati relativi alle diverse attività esercitate attenendosi alle indicazioni fornite nelle istruzioni di compilazione. I predetti modelli possono essere utilizzati anche dai contribuenti che hanno facoltativamente proceduto alla separata annotazione.

1.2 Con la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, si assolve, per il periodo d'imposta 2002, all'obbligo di annotazione separata per quanto riguarda i dati contabili e quelli extracontabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.

1.3 I modelli di cui al punto 1.1 sono predisposti esclusivamente per la compilazione in euro.

1.4 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli.*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1.1, possono comunicare al contribuente i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati.

2.2 Lo schema di cui al punto 2.1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere «courier», o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli.*

3.1 È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 e 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati al punto 1.1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel punto precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati.*

4.1 I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore, devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998, e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.

5. *Asseverazione.*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legi-

slativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni.

Il presente provvedimento, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 dei decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003 e 6 marzo 2003, con i quali sono stati complessivamente approvati 202 studi di settore, stabilisce:

a) le modalità con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate i dati annotati separatamente;

b) le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per comunicare, anche meccanograficamente, i dati annotati separatamente ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

c) le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle entrate.

I modelli approvati con il presente provvedimento sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2003.

Riferimenti normativi

a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;

b) disciplina degli studi di settore;

decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-*bis*): Istituzione degli studi di settore;

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (art. 3, commi 2-*bis* e 3), e successive modificazioni: Modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte dei redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

decreto ministeriale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 23 febbraio 1999; decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2000; decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla trasmissione telematica;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

decreto dirigenziale 24 dicembre 1999: Modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

decreti 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 16 marzo 2001, 20 marzo 2001, 27 marzo 2001, 15 febbraio 2002, 8 marzo 2002, 25 marzo 2002, 21 febbraio 2003 e 6 marzo 2003: «Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e ad attività professionali»;

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002: «Approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO

2003

PERIODO D'IMPOSTA 2002

Modelli per l'Annotazione Separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

"Annotazione separata – composizione dei ricavi"
"Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA DEI COMPONENTI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

1. Premessa

I contribuenti che esercitano due o più attività di impresa per le quali trovano applicazione gli studi di settore, (cosiddette "imprese multiattività"), ovvero una o più attività, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette "imprese multipunto"), sono tenuti a compilare i modelli per l'applicazione degli studi di settore indicando:

- nel modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi, i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;
- nei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese e SM), i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo;
- nel modello N Annotazione separata - dati contabili e del personale a destinazione promiscua, i dati del personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, ovvero quelli contabili e del personale direttamente afferenti che non è possibile indicare nei modelli SD, SG, SK imprese e SM (come ad esempio quelli relativi alle attività soggette a studi di settore o parametri, per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare non superiore al 20% dei ricavi totali). L'attribuzione di tali componenti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita viene effettuata dal software di applicazione degli studi di settore denominato GE.RI.CO. Annotazione separata.

2. SOGGETTI OBBLIGATI A COMPILARE I MODELLI PER L'ANNOTAZIONE SEPARATA

L'obbligo di compilare i modelli per l'annotazione separata sussiste esclusivamente nel caso in cui, in ipotesi di esercizio di una o più attività, in uno o più punti di produzione o di vendita, tutte le attività esercitate risultino comprese in studi di settore già approvati.

L'obbligo non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attività per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Per i nuovi studi approvati nel 2003 ed applicabili a partire dall'anno 2002, ad eccezione degli studi SD13U e SG69U che rappresentano delle revisioni di studi di settore precedentemente in vigore, l'obbligo non sussiste ma è possibile compilare i presenti modelli qualora il contribuente abbia facoltativamente provveduto ad effettuare annotazione separata.

Gli studi di settore interessati all'annotazione separata sono tutti gli studi rivolti a contribuenti che esercitano l'attività in forma d'impresa e conseguentemente presentano i tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese e SM) compilando il quadro F.

Non sussiste obbligo di annotazione separata e, pertanto, non devono essere compilati i presenti modelli, se:

- le diverse attività svolte in un medesimo punto sono comprese nello stesso studio di settore;
- per una o più delle attività esercitate non risulta approvato il relativo studio di settore, ancorché tali ultime attività risultino residuali, in termini di ricavi, rispetto all'attività prevalente. In deroga a tale principio si può rientrare nel meccanismo di applicazione dell'annotazione separata se, volontariamente, si è provveduto ad annotare separatamente i ricavi relativi alle attività esercitate (comprese quelle per le quali non risultano elaborati studi di settore) e sempreché l'ammontare dei ricavi relativi alle attività per le quali non risultano elaborati studi di settore sia di entità non superiore al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti;
- i contribuenti che esercitano le attività per cui risultano approvati gli studi di settore SG53U, SG56U, SG73B, SG74U, SG82U, SG87U hanno qualificato il proprio reddito quale reddito di lavoro autonomo e compilano, quindi, il quadro G del modello per gli studi.

Non devono, inoltre, compilare i modelli per l'annotazione separata (salvo quanto specificatamente precisato in relazione al modello M nella Attenzione di pagina 3), i contribuenti che:

a) dichiarano ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di ammontare complessivo superiore a 5.164.569 euro;

b) sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, di seguito elencate, anche se la stessa riguarda solo una delle attività svolte o opera soltanto all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività:
   - inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
   - periodo di non normale svolgimento dell'attività;
   - periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
   - altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.);

c) svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese e SM), per l'applicazione degli studi di settore;

d) esercitano due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta, relativo alle attività non prevalenti, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. È il caso ad esempio di un contribuente che ha conseguito:
   - ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
   - ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 136.000 euro (85% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
   - ricavi derivanti da attività per le quali non sono stati elaborati studi a pari a 8.000 euro (5% dei ricavi complessivi).

Il contribuente in questione, in applicazione dei principi generali, applicherà lo studio relativo alla attività prevalente di Bar, prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono a tutte le attività svolte;

ATTENZIONE

I contribuenti che svolgono, nell'unica unità di vendita, come attività prevalente quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici – 52.47.2 (studio di settore SM13U) non devono compilare i modelli per l'annotazione separata, anche nel caso in cui l'importo complessivo dei ricavi dichiarati, relativi alle attività non prevalenti, supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Non devono, inoltre, compilare i modelli per l'annotazione separata i soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1 (studio di settore SG60U), anche se svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito dell'unica unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:

1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina codice di attività 55.30.1;
2. rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione – codice di attività 55.30.2;
3. servizi di ristorazione in self-service – codice di attività 55.30.4;
4. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.30.5;
5. bar e caffè – codice di attività 55.40.1;
6. gelaterie – codice di attività 55.40.2;
7. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.40.4.

Per tali contribuenti è applicabile, rispettivamente, il solo studio di settore SM13U ovvero il solo studio SG60U, utilizzando il corrispondente modello.

e) esercitano esclusivamente un'attività in diverse unità di produzione o di vendita, per la quale sia prevista, nel decreto di approvazione del relativo studio di settore, l'applicabilità dello stesso anche in caso di svolgimento della attività in più unità di produzione o di vendita. È il caso:
   – delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG39U; SG40U; SG42U; SG48U; SG50U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG69U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SG88U; SG89U SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM33U; SM34U; SM36U; SM37U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U. È, altresì, il caso degli studi di settore SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26U semprechè i diversi punti di vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
   – degli studi di settore relativi ad attività manifatturiere (contraddistinti dalla sigla SD) che risultano applicabili anche nel caso in cui le medesime attività vengano svolte utilizzando un ulteriore punto di vendita oltre ad una unità di vendita contigua a quella di produzione;

f) esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che si avvalgono ovvero intendono avvalersi, del regime fiscale delle attività marginali di cui all'articolo 14, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I predetti contribuenti determinano l'ammontare complessivo dei ricavi sulla base dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività prevalente;

g) non hanno effettuato annotazioni separate in quanto hanno congiuntamente conseguito:
   1. ammontare complessivo dei ricavi non superiore a 51.645,69 euro, pari 100 milioni di lire;
   2. ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

   Ai fini della verifica del requisito di cui al punto 2., si fa presente che è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi. Quindi, per il periodo d'imposta 2002, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Tale dato è anche reperibile sul sito dell'Istat http://demo.istat.it.

   Tali contribuenti devono indicare la causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri riportando il codice 4 in corrispondenza della casella "parametri e studi di settore: cause di esclusione", nei righi RF1 o RG1 dei modelli UNICO 2003 - Persone fisiche, UNICO 2003 - Società di persone e UNICO 2003 - Enti non commerciali ed equiparati ovvero nel rigo RF1 del modello UNICO 2003 - Società di capitali.

ATTENZIONE

Per i contribuenti in questione che scelgono di attenersi agli obblighi di annotazione separata vedere il paragrafo 4;

h) esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo. Ai fini di tale esclusione, in caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità. E' il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Bar (studio SG37U), Enoteca (studio SG64U), Alberghi e motel (studio SG44U), e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative, nelle quali consegue anche ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, con le seguenti caratteristiche:

unità operativa 1

– ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
– ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 16.000 euro (16% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Alberghi e motel pari a 18.000 euro (18% dei ricavi complessivi);

– ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso pari a 33.000 euro (33% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
– ricavi complessivi pari a 160.000 euro;
– ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 64.000 euro (40% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 16.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti da l'attività di Trattoria pari a 32.000 euro (20% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Alberghi e motel pari a 24.000 euro (15% dei ricavi complessivi);
– ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso pari a 24.000 euro (15% dei ricavi complessivi).

Tale contribuente deve compilare unicamente il modello M trascurando i rimanenti modelli per l'annotazione separata, in quanto, nell'unità operativa 1, l'importo dei ricavi conseguiti relativo a tutte le attività svolte (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) è non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti all'interno della medesima unità.

ATTENZIONE
Sono tenuti alla sola compilazione del modello M Annotazione separata – composizione dei ricavi i contribuenti che:
– svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK Imprese e SM), per l'applicazione degli studi di settore (indicati nella precedente lettera c);
– esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore (ad eccezione di quelle riguardanti la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso), nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo (indicati nella precedente lettera h);
– sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla precedente lettera a), anche nel caso in cui la stessa riguarda una soltanto delle attività svolte o opera all'interno di una sola delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.
Nei confronti dei contribuenti nelle condizioni indicate:
- alle lettere a), b), c), g), ed h), non si applicano né gli studi di settore né i parametri;
- alle lettere d), e), ed f), si applica lo studio di settore relativo alla attività prevalente, tenendo conto, per quanto riguarda i contribuenti di cui alla lettera f), delle percentuali di riduzione indicate nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002.

3. RICAVI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI VENDITA DI GENERI SOGGETTI AD AGGIO O A RICAVO FISSO

In presenza di attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso svolte unitamente ad attività per le quali sono stati elaborati studi di settore il contribuente è tenuto agli obblighi di annotazione separata al fine di neutralizzare gli effetti che derivano dallo svolgimento di tali attività. Ciò consente di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
Tale neutralizzazione si ottiene:
- non prendendo in considerazione i dati strutturali e contabili che si riferiscono alle attività per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.
A tal fine il contribuente:
– deve indicare nel modello M, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "R.CAG", l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso;
– deve comunicare i dati strutturali e contabili relativi alle altre attività svolte dal contribuente al netto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
– può indicare i dati del personale e quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" che non è possibile attribuire direttamente alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso (in quanto comuni alle altre attività esercitate), con le modalità specificate nel successivo paragrafo 9.3.2. Il software GE.RI.CO. Annotazione separata è in grado di attribuire in modo automatico tali componenti alle singole attività esercitate;
- non considerando ai fini della congruità, i ricavi dichiarati per le attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavo fisso. L'amministrazione finanziaria non effettua stime in relazione a tali ricavi in quanto gli stessi risultano di determinazione certa. Per tali attività, non è prevista l'elaborazione di appositi studi di settore.

Sono considerate attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, quelle riguardanti:
– la rivendita di carburante;
– la rivendita di lubrificanti effettuata dagli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
– la rivendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti videomagnetici;
– la vendita di valori bollati e postali, generi di monopolio, marche assicurative e valori similari, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
– la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totosei, totip, tris, formula 101;
– la vendita di schede e ricariche telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
– la gestione di concessionari superenalotto, enalotto, lotto;
– la riscossione bollo auto, canone rai e multe.

ATTENZIONE
Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianchi all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, la compilazione dei modelli per l'annotazione separata (M, N e modelli tradizionali) può essere effettuata qualora i ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ri-

ultimo di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi.
In presenza di percentuali di ricavi non superiori al predetto limite, i contribuenti si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica con le modalità indicate nel paragrafo 9.3.1.
Al fine di verificare, per quanto riguarda l'obbligo di annotazione separata, se siano rispettate le percentuali che determinano l'adozione di differenti comportamenti, i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

4. RILEVANZA DELLE ANNOTAZIONI SEPARATE EFFETTUATE SPONTANEAMENTE

Nei confronti dei contribuenti che, ancorché non tenuti alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono, comunque, a porre in essere tale adempimento, non si tiene conto delle cause di inapplicabilità stabilite nei decreti di approvazione degli studi di settore.
In particolare, hanno la facoltà di effettuare l'annotazione separata e quindi possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. Annotazione separata, applicazione sperimentale degli studi) i contribuenti che:

a) hanno effettuato annotazioni separate pur avendo conseguito:
   - un ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645 euro;
   - ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in Comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti;
b) esercitano almeno una delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2002;
c) esercitano in forma d'impresa due o più attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore SK08U, SK16U, SK19U, SK21U e SK23U o, eventualmente, una di queste ed altre attività imprenditoriali;
d) esercitano una o più attività d'impresa cui non risultano applicabili gli studi di settore (soggette a parametri) nel caso in cui l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo a dette attività, (ad esclusione delle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso) sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo.
   Ad esempio possono attenersi ai criteri previsti per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività" (compilazione dei modelli, applicazione di GE.RI.CO. A.s., applicazione sperimentale degli studi) coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

   Esempio 1:
   - ricavi derivanti da l'attività di bar (soggetta a studi) pari al 50% dei ricavi complessivi;
   - ricavi derivanti dall'attività di trattoria (soggetta a studi) pari al 35% dei ricavi complessivi;
   - ricavi derivanti dall'attività di Agriturismo (soggetta a parametri) pari al 15% dei ricavi complessivi;

Esempio 2:
- ricavi derivanti dall'attività di bar (soggetta a studi) pari al 45% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dall'attività di trattoria (soggetta a studi) pari al 25% dei ricavi complessivi;
- aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette pari al 15% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dalla vendita di articoli complementari ai tabacchi (soggetta a parametri) pari al 15% dei ricavi complessivi;

Non possono, invece, attenersi ai predetti criteri i contribuenti che, ad esempio, si trovano nella seguente condizione:

Esempio 3:
- ricavi derivanti dall'attività di bar (soggetta a studi) pari al 60% dei ricavi complessivi;
- aggi e ricavi fissi derivanti dalla vendita di sigarette pari al 10% dei ricavi complessivi;
- ricavi derivanti dalla vendita di articoli complementari ai tabacchi (soggetta a parametri) pari al 30% dei ricavi complessivi.

In caso di più attività svolte all'interno di più unità di produzione o vendita, per la verifica del limite del 20 per cento, occorre fare riferimento ai ricavi conseguiti all'interno di ciascuna unità;

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

La compilazione dei presenti modelli, consentirà di applicare gli studi di settore in base agli appositi criteri previsti per i contribuenti tenuti agli obblighi di annotazione separata. Nei casi indicati alle lettere b) e d), l'applicazione degli studi di settore fa venire meno quella dei parametri.

5. LA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI ANNOTAZIONE SEPARATA DEI RICAVI

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi per il periodo d'imposta 2002 con le modalità e i criteri precedentemente descritti, è decorso dal 1 gennaio 2002 per i soggetti esercenti le sole attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1998, approvati con decreti 30 marzo 1999, negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 1999, approvati con decreti 3 e 25 febbraio 2000 e negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2000, approvati con decreti 16 febbraio e 20 marzo 2001. L'obbligo di annotazione separata dei ricavi è decorso, invece, dal 1 maggio 2002 per i contribuenti che esercitano, oltre a quelle indicate precedentemente, anche una soltanto delle attività comprese nei 39 studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2001, approvati

con decreti 15 febbraio, e 8 marzo 2002. Tali contribuenti avevano facoltà di indicare a quale attività esercitata o a quale punto di vendita o di produzione devono essere imputati i ricavi conseguiti nei mesi precedenti il mese di maggio. Qualora tale facoltà non sia stata esercitata, i ricavi relativi all'intero periodo d'imposta vanno ripartiti, in questo modello, applicando ai ricavi complessivamente conseguiti fino al 30 aprile 2002 la percentuale di ripartizione determinata con riferimento ai ricavi conseguiti a partire dal 1 maggio 2002 per ciascuna attività esercitata o per ciascun luogo di svolgimento della stessa. Per i contribuenti che esercitano almeno una delle attività comprese negli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2002, ad eccezione degli studi SD13U e SG69U che rappresentano delle revisioni di studi di settore precedentemente in vigore, l'eventuale obbligo di annotazione separata dei ricavi decorre, invece, dal 1 maggio 2003. Tali contribuenti, qualora ne ricorrano le condizioni, hanno facoltà di compilare i presenti modelli, nel caso in cui abbiano volontariamente proceduto ad effettuare annotazione separata dei ricavi.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extra contabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente.

L'applicazione denominata **GE.RI.CO. Annotazione separata** è un prodotto software autonomo rispetto al tradizionale GE.RI.CO. ed è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo www.agenziaentrate.it e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei precetti uffici. A tali uffici dovranno essere presentati i modelli debitamente compilati.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce ai contribuenti indicazioni in ordine:

- al numero e alla tipologia dei tradizionali modelli da compilare per il complesso delle attività svolte dal contribuente;
- alla congruità dei ricavi dichiarati;
- alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano nel complesso, l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

La congruità dei ricavi dichiarati è determinata confrontando la somma dei ricavi calcolati dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata per singoli punti di vendita o di produzione e per singole attività esercitate dal contribuente e il totale dei ricavi dichiarati per il complesso delle attività esercitate dal contribuente stesso. Per ogni studio viene anche fornito il risultato parziale, evidenziando sia il ricavo puntuale sia quello minimo, calcolato sulla base:

- dei dati direttamente attribuiti dal contribuente ai punti di vendita o di produzione e alle attività esercitate ed indicati nei modelli SD, SG, SK imprese e SM;
- dei dati a carattere promiscuo indicati nel modello N, che il software GE.RI.CO. Annotazione separata provvede a ripartire tra i diversi studi e successivamente sommare alle rispettive voci dei predetti modelli SD, SG, SK imprese e SM compilati dal contribuente.

Tale ripartizione viene effettuata dal software prendendo in considerazione:

a) l'incidenza dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi ad aggio o a ricavo fisso sul margine lordo complessivo aziendale;
b) la composizione percentuale dei ricavi dichiarati per segmento/studio, che spiega la capacità produttiva delle singole componenti aziendali;
c) le incidenze delle singole variabili contabili sui ricavi, che spiegano, per i singoli settori di attività, le specificità dei diversi fattori produttivi.

Una più ampia descrizione del meccanismo con il quale sono ripartiti i dati indicati nel modello N, è contenuta nella nota tecnica e metodologica, allegata al decreto ministeriale 25 marzo 2002 di approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti "multipunto" e "multiattività".

Gli indicatori di coerenza sono calcolati sui valori aziendali complessivi, tenendo presente che le soglie di coerenza sono determinate come media, ponderata sulle percentuali dei ricavi dichiarati, delle soglie di coerenza determinate da GE.RI.CO. Annotazione separata per ciascuno studio.

Nel caso di svolgimento di più attività, l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata fornisce indicazioni in ordine alla coerenza del contribuente prendendo in considerazione solo gli indicatori comuni a tutti gli studi esaminati.

6.1 Sperimentalità

In conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore applicabili ai contribuenti tenuti all'obbligo di annotazione separata e a quelli che facoltativamente hanno provveduto a porre in essere tale adempimento, compilando i presenti modelli, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati dello applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze degli studi di settore mediante i criteri che verranno approvati al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato con le nuove metodologie risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. Annotazione separata predisposta per il periodo d'imposta 2002;

– nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi derivanti dalla applicazione degli studi di settore mediante i criteri approvati al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

I responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Possono essere, altresì, attestate la congruità dell'ammontare dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento, nonché le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Le modalità con cui effettuare l'asseverazione sono illustrate nelle istruzioni alla compilazione dei tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

8. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI

La compilazione dei modelli per l'annotazione separata prevede un'identica modalità di compilazione sia per i contribuenti "multipunto" che per quelli "multiattività". L'indicazione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili deve essere effettuata unicamente nel modello N.
Da quest'anno i modelli per l'annotazione separata sono stati predisposti esclusivamente in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
I soggetti esercenti attività per le quali si applicano gli studi di settore, tenuti per il 2002 alla indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi o che per tale periodo di imposta facoltativamente intendano effettuarla, nel compilare la dichiarazione Unico 2003, sono tenuti a:
- barrare la casella studi di settore nel rigo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio;
- compilare i seguenti modelli che costituiscono parte integrante della dichiarazione modello Unico 2003:
  a) il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
  b) i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore contraddistinti dalle sigle SD, SG, SK imprese ed SM;
  c) il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.

In Appendice sono graficamente illustrate le modalità con le quali devono essere abbinati i predetti modelli. I dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività, vanno riportati in tali modelli tenendo conto di quanto successivamente indicato.

ATTENZIONE
Per l'anno 2002, attraverso la compilazione dei modelli precedentemente indicati, si assolve compiutamente all'obbligo di indicazione separata dei dati contabili e di quelli extra contabili rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.
La compilazione dei modelli va effettuata prestando la massima attenzione per evitare errori che potrebbero determinare anomalie nell'applicazione degli studi di settore.
L'indicazione dei dati ed in particolare la ripartizione dei ricavi e l'attribuzione dei componenti promiscui tra i diversi punti o le diverse attività, essendo finalizzata alla successiva elaborazione che permette al software GE.RI.CO. Annotazione separata di fornire indicazioni in ordine alla coerenza ed alla congruità dei ricavi dichiarati, va effettuata seguendo criteri che forniscano un'attendibile rappresentazione della realtà aziendale.

8.1 Modello M Annotazione separata - Composizione dei ricavi

Il modello M va compilato da tutti i soggetti che hanno l'obbligo di indicazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi settore, ovvero da quelli che hanno facoltativamente proceduto alla predetta separata annotazione e comunque anche da coloro che:
– svolgono attività o utilizzano unità di produzione o di vendita per le quali sarebbero tenuti a compilare più di dieci modelli (SD, SG, SK imprese e SM), per l'applicazione degli studi di settore;
– esercitano più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, nel caso in cui, per ognuno degli studi di settore applicabili, l'importo dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta relativo alle attività del medesimo studio di settore, sia non superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo;
– sono interessati da una delle cause di esclusione di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, elencate alla lettera h) del paragrafo 2., nel caso in cui la stessa riguarda una delle attività svolte o opera all'interno di una delle unità di produzione o di vendita utilizzate per lo svolgimento dell'attività.

In tale modello devono essere indicati i ricavi:
– direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa);
– direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
– relativi ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

Tali ricavi sono attribuiti secondo le risultanze prodotte dalla annotazione separata. Qualora sussistano obiettive difficoltà nell'annotare separatamente in corso d'esercizio i ricavi derivanti dalle diverse attività esercitate o quelli realizzati nei diversi luoghi di esercizio dell'attività, la predetta attribuzione può essere effettuata, in sede di dichiarazione, utilizzando i

criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei ricavi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per i quali non ha tenuto annotazione separata.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, è innanzi tutto tenuto alla separata indicazione dei ricavi riferibili ai diversi punti di produzione e vendita.
All'interno di ciascun punto di produzione o vendita il contribuente indicherà separatamente i ricavi afferenti alle diverse attività svolte.
Nel campo ***"Esclusione"*** va indicato, in riferimento alle attività complessivamente svolte, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dell'impresa dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri:
1. presenza di più di dieci modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2. esercizio di attività, tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

Nel campo ***"Progressivo unità"***, i soggetti esercenti attività in più luoghi riportano il progressivo di identificazione dell'unità di vendita o produzione: in caso di esercizio di più attività comprese in studi di settore diversi, va indicato il medesimo progressivo per ciascun "Codice studio".

ATTENZIONE
I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi elencati nel paragrafo 2 (per le quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata) devono riportare, in corrispondenza del rigo relativo a dette attività, il progressivo "99". I ricavi relativi alle attività comprese in uno dei predetti studi vanno indicati in maniera unitaria, poiché non è necessario, ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali sono svolte tali attività.
Si ricorda che per gli studi SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B, SM26U tale modalità di compilazione deve essere seguita solo nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale.
Si consideri, ad esempio, il caso in cui un contribuente che svolge in due punti vendita le attività di Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria (studio SM15A) e di Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria (studio SM31U) (per la quale non sussiste la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita). Egli compilerà il modello M indicando, in corrispondenza dei righi relativi al codice studio SM15A, il progressivo unità "1" per il primo punto vendita ed il progressivo unità "2" per il secondo punto vendita, mentre indicherà, in corrispondenza del rigo relativo al codice studio SM31U, il progressivo unità "99".

Nel campo ***"Codice Studio"*** va riportato il codice identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi indicati nell'apposito campo; in caso di attività, per la quale lo Studio non è stato approvato, per cui risulterebbero applicabili i parametri, va indicato il codice attività. I ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso vanno contraddistinti riportando il codice "RICAG".
Nel caso di svolgimento dell'attività in diverse unità operative, l'ammontare dei ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso deve essere unitariamente indicato per ognuno dei singoli punti vendita all'interno dei quali sono stati conseguiti i predetti ricavi.

ATTENZIONE
I soggetti titolari di concessione per l'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" - codice attività 92.72.1 (studio di settore SG60U), che svolgono, unitamente alla predetta attività e nell'ambito della medesima unità produttiva, una o più delle attività di seguito elencate:
1. ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina – codice di attività 55.30.1;
2. rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio con somministrazione – codice di attività 55.30.2;
3. servizi di ristorazione in self-service – codice di attività 55.30.4;
4. ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.30.5;
5. bar e caffè – codice di attività 55.40.1;
6. gelaterie – codice di attività 55.40.2;
7. bar, caffè con intrattenimento e spettacolo – codice di attività 55.40.4,

nel caso in cui siano tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata devono indicare il codice SG60U nel campo ***"Codice Studio"***, identificativo dello studio cui afferiscono i ricavi complessivi derivanti dall'esercizio dell'attività di "Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)" e di una o più delle attività comprese nel precedente elenco.
Si ricorda che tali soggetti sono tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata qualora svolgano, ad esempio, dette attività in più luoghi di produzione oppure congiuntamente ad altre attività, non comprese nel citato elenco per le quali conseguono ricavi superiori al 20% dei ricavi totali.

Nel campo ***"Ricavi"*** va indicato l'ammontare dei ricavi distintamente annotati relativi al corrispondente Progressivo unità e Codice Studio. Si precisa che l'ammontare di tali ricavi corrisponde alla somma degli importi indicati nei righi F14 (campo esterno) + F16 (campo esterno) – F16 (campo interno) + (F07 – F08) – (F03 – F04) dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SG, SK imprese o SM,). Si ricorda inoltre che i ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi vanno sempre considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui i predetti ricavi sono stati contabilizzati.

La casella ***"Annotazione distinta"*** va barrata:
– nel caso di "impresa multipunto", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'unità operativa sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale unità. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le unità operative indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;

– nel caso di "impresa multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento;
– nel caso di "impresa multipunto – multiattività", se tutti i dati contabili e del personale relativi all'attività esercitata all'interno della singola unità operativa, sono separatamente annotati e, pertanto, sono distintamente attribuibili a tale attività svolta all'interno dell'unità operativa. Nel caso in cui la casella venga barrata in riferimento a tutte le attività indicate nel modello **M**, va compilato il modello **N** con la sola indicazione dei dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'eventuale adeguamento.

L'indicazione fornita attraverso la compilazione della casella "Annotazione distinta" consentirà la corretta ripartizione dei dati presenti nel modello N tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita utilizzate dal contribuente.

Nel campo ***"Esclusione per punto/attività"*** va indicato, per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, il codice di seguito riportato che identifica la eventuale causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore:
1. inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2. periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3. periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4. altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

Nelle ipotesi precedentemente indicate il contribuente non dovrà compilare il Modello (SD, SG, SK imprese o SM) per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore relativo all'attività ovvero al punto di produzione o di vendita escluso. Resta fermo, invece, l'obbligo di fornire separatamente, nel modello **M**, i ricavi per le diverse attività ovvero per i diversi punti di vendita o di produzione.

ATTENZIONE
L'indicazione, nell'apposito campo, di una causa di esclusione per una o più delle attività ovvero per uno o più dei punti di vendita o di produzione, determina la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri nei confronti del contribuente.
Si precisa che, la citata causa di esclusione opera senz'altro in caso di apertura o chiusura, in corso d'anno, di un'unità di produzione o di vendita ed indipendentemente dalla percentuale di ricavi riferibili alla medesima unità, mentre l'inizio o la cessazione di un'attività nel corso dell'anno (anche nel caso in cui per tale attività risultino applicabili i soli parametri) determina una causa di esclusione solo nel caso in cui i ricavi derivanti dall'attività iniziata o cessata siano superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti dall'impresa.
Per i contribuenti che svolgono più attività all'interno di più unità di produzione o vendita (cosiddetti multipunto/multiattività), il predetto limite del 20% va calcolato in riferimento ai ricavi conseguiti all'interno dell'unità in cui è iniziata o cessata l'attività.

8.2 Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (SD, SM, SK imprese e SG) - Dati contabili ed extra contabili direttamente afferenti

In relazione alle attività soggette a studi di settore per le quali sono stati conseguiti ricavi di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi occorre compilare i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore modelli (SD, SG, SK imprese o SM). Vanno indicati in tali modelli:
– i dati direttamente afferenti alle diverse unità di produzione o vendita (se in tali unità è svolta una sola attività d'impresa) ovvero i dati direttamente afferenti alle diverse attività d'impresa svolte nell'ambito della medesima unità di produzione o di vendita;
– i dati non direttamente afferenti (promiscui) che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo, tra le diverse attività o tra le diverse unità di produzione o vendita nelle quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui in più punti di produzione o vendita vengano svolte più attività per le quali sono applicabili studi di settore diversi, il contribuente, dopo aver provveduto alla separata annotazione, all'interno di ciascun punto di produzione e vendita, dei ricavi riferibili alle diverse attività svolte, provvederà alla compilazione dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese o SM), solo se l'importo dei ricavi relativo alle attività non prevalenti conseguito nel periodo d'imposta all'interno del punto di produzione o vendita è superiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti nello stesso periodo nel medesimo punto di produzione e vendita.

I contribuenti che esercitano anche attività comprese negli studi elencati nel paragrafo 2 (per le quali non si verifica la causa di inapplicabilità relativa alla presenza di più punti di produzione o di vendita in quanto costituisce una caratteristica dell'attività esercitata) devono compilare, per tali attività, un unico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, senza provvedere alla separazione dei dati relativi alle diverse unità di produzione o di vendita nelle quali le attività vengono svolte.

L'attribuzione dei dati contabili non specificamente riferibili alle diverse attività d'impresa, ovvero alle unità di produzione o di vendita, è effettuata utilizzando il criterio che il contribuente ritiene maggiormente idoneo a fornire una attendibile rappresentazione della ripartizione dei predetti elementi tra le attività o i diversi punti di produzione o di vendita per le quali ha tenuto annotazione separata.
L'attribuzione dei dati extracontabili (numero delle giornate retribuite, superfici dei locali, caratteristiche dei beni strumentali, ecc.) a destinazione promiscua, può essere effettuata utilizzando, ad esempio, il criterio di prevalenza nell'utilizzo.
Per una migliore comprensione di quanto sopra esposto si consideri il seguente esempio.
– *un'impresa esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (studio di settore SM05A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
  - *2 dipendenti addetti alle attività di ognuno dei due punti;*
  - *gestione indistinta del magazzino, da cui risultano rimanenze iniziali pari a 10.000 euro, acquisti di merce pari a 30.000 euro e rimanenze finali pari a 10.000 euro;*

- *vendite, rispettivamente, per 50.000 euro nel primo punto vendita e 75.000 euro nel secondo punto vendita;*
- *spese di pubblicità indistinte per complessivi 30.000 euro;*
- *un automezzo che utilizza prevalentemente per il trasporto della merce nel primo punto vendita.*

Per ripartire i dati contabili, il contribuente può utilizzare, ad esempio, i seguenti criteri:

- *il numero di giornate retribuite e il costo del personale addetto alle vendite è attribuito ai singoli punti vendita sulla base dell'impiego del predetto personale nelle due unità.*
- *le rimanenze iniziali, i costi per l'acquisto di merce e le rimanenze finali nonché le spese di pubblicità sono ripartite utilizzando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare delle vendite effettuate nei singoli punti vendita e l'ammontare delle vendite complessive.*

Per attribuire l'automezzo ad uno dei due punti vendita, il contribuente utilizza il criterio di prevalenza nell'utilizzo e quindi lo indica nel modello SM05A relativo al primo punto vendita.

Le modalità di compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese e SM, sono contenute nelle relative istruzioni alle quali si rinvia.

Nella compilazione di tali modelli va tenuto presente che, nel caso di esercizio di più attività all'interno della stessa unità operativa, nel "quadro B" di ciascuno dei modelli compilati, vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine eccetera). Tali valori risulteranno, pertanto, identici nei diversi modelli compilati.

8.3 Modello N per la rilevazione dei dati contabili e del personale addetto all'attività a destinazione promiscua

In tale modello possono essere indicati unicamente:
- i dati a destinazione promiscua di natura contabile e quelli relativi al personale addetto all'attività;
- l'importo dell'eventuale adeguamento;
- i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto.

Nel caso in cui non risulti oggettivamente possibile imputare (con le modalità indicate nel paragrafo precedente) i dati relativi all'utilizzo di alcuni beni e/o servizi a ciascuna delle diverse attività esercitate ovvero a ciascuno dei luoghi di svolgimento dell'attività, (ad esempio, in caso di beni e servizi a destinazione "promiscua", cioè comune alle diverse attività o ai diversi punti di produzione o di vendita) tali elementi, se afferenti il "Quadro A - Personale addetto all'attività" e/o il "Quadro F - Elementi contabili" del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, andranno indicati nel modello **N**.

I dati indicati, in maniera indistinta, nel modello N che il contribuente non è in grado di ripartire nelle diverse attività esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, saranno attribuiti ai diversi studi di settore dal software di applicazione degli studi stessi con le modalità illustrate nel paragrafo 6.

Le modalità di compilazione dei righi del modello **N** sono contenute nelle istruzioni per la compilazione dei corrispondenti quadri contenuti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, contrassegnati dalle sigle SD, SG, SK imprese e SM alle quali si rinvia.

In particolare, per la compilazione dei **righi** da **N01** a **N19**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro A – Personale addetto all'attività", mentre per la compilazione dei **righi** da **N20** a **N36**, si deve fare riferimento alle istruzioni per la compilazione del "quadro F – Elementi contabili" dei predetti modelli.

ATTENZIONE

I contribuenti che intendono adeguare il volume dei ricavi dichiarati a quello risultante dall'applicazione degli studi di settore GE.RI.CO. Annotazione separata, devono indicare l'importo di tale adeguamento nel rigo N30 del modello N. Nessuna indicazione va effettuata nel rigo F14, campo interno, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese e SM) per l'applicazione degli studi di settore.

I righi da N31 a N36 del modello N, concernenti i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto, vanno compilati in riferimento al complesso delle attività svolte dal contribuente. Nessuna indicazione va effettuata nei righi da F17 a F22, dei tradizionali modelli (SD, SG, SK imprese e SM) per l'applicazione degli studi di settore.

9. MODALITÀ DI COMPILAZIONE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CONTRIBUENTI

Nei successivi paragrafi sono illustrate le modalità di compilazione che riguardano alcune categorie di contribuenti, al fine di rendere evidenti attraverso degli esempi i criteri di compilazione che devono essere seguiti in tali casi particolari.

9.1 Contribuenti esercenti attività soggette a studi di settore con ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti esercenti più attività per le quali si applicano gli studi di settore (cosiddette "imprese multiattività"), tenuti per il 2002 alla annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, o che facoltativamente hanno proceduto alla predetta separata annotazione non devono compilare i modelli SD, SG, SK imprese o SM per le attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi (al netto di quelli di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

Per tali attività, tenuto conto della scarsa significatività di una analitica indicazione di dati che si riferiscono ad attività residuali rispetto alla attività complessivamente svolta dal contribuente, vanno unicamente riportati:
- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i ricavi;
- nel modello **N**, i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

È il caso di ricordare che, qualora i ricavi conseguiti con l'esercizio dell'attività prevalente siano non inferiori all'80% dei ricavi complessivi, si applica lo studio di settore relativo all'attività prevalente e non i criteri previsti per l'applicazione degli studi nei confronti dei contribuenti "multipunto" e "multiattività".

ATTENZIONE
I contribuenti tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata in quanto esercitano l'attività in più luoghi, qualora svolgano come attività prevalente all'interno del singolo punto vendita quella di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - 5.47.2 (Studio di settore SM13U), non devono compilare i tradizionali modelli relativi alle attività svolte in maniera secondaria nel medesimo punto vendita, anche se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati per questa attività supera il 20% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Tali contribuenti indicano i dati afferenti le predette attività con le stesse modalità descritte nel presente paragrafo con riferimento alle attività da cui deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi.

ATTENZIONE
I contribuenti esercenti più attività in diversi punti di produzione o di vendita, per le quali si applicano gli studi di settore, (cosiddette "imprese multipunto-multiattività"), individuano la percentuale dei ricavi derivanti dalle singole attività con riferimento ai ricavi complessivi dei singoli punti di produzione o di vendita. È il caso, ad esempio, di un contribuente che svolge le attività di Bar (studio SG37U), Enoteca (studio SG64U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:
unità operativa 1
– ricavi complessivi pari a 100.000 euro;
– ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 65.000 euro (65% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 10.000 euro (10% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 25.000 euro (25% dei ricavi complessivi);

unità operativa 2
– ricavi complessivi pari a 1.600.000 euro;
– ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 1.440.000 euro (90% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Enoteca pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
– ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 80.000 euro (5% dei ricavi complessivi);
Tale contribuente, sebbene consegua dall'attività di bar ricavi complessivamente non inferiori al 80% dei ricavi totali, deve valutare la propria posizione nei confronti degli obblighi di compilazione dei presenti modelli facendo riferimento, in primo luogo, ai punti di produzione o di vendita utilizzati e, successivamente, ai ricavi complessivi conseguiti all'interno dei medesimi.

Egli dovrà, pertanto, compilare:
– il modello M Annotazione separata - composizione dei ricavi;
– 2 modelli SG37U (uno per ogni unità operativa), ed il modello SG36U (per l'unità operativa 1);
– il modello N per l'acquisizione dei dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili.
Non dovrà, invece, compilare i modelli SG64U relativo all'attività di Enoteca (svolta nelle unità operative 1 e 2) e quello relativo all'attività di Trattoria (svolta nell'unità operativa 2), in quanto, per tali attività, sono stati conseguiti ricavi non superiori al 20% dei ricavi complessivamente conseguiti all'interno delle singole unità operative.

9.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività per le quali risultano applicabili i parametri

I contribuenti non tenuti all'annotazione separata in quanto svolgono, oltre ad attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, anche attività d'impresa per le quali risultano applicabili i parametri, e che abbiano volontariamente proceduto alla predetta annotazione, possono compilare i modelli per l'annotazione separata ed applicare la versione di GE.RI.CO. A.s. solo se hanno conseguito ricavi relativi ad attività (al netto di quelle di vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso) per le quali si applicano i parametri di ammontare non superiore al 20% dei ricavi complessivi.
Tali contribuenti, per i quali sono state già fornite alcune esemplificazioni alla lettera d) del paragrafo 4, devono esporre:
- nel modello **M** "Annotazione separata - composizione dei ricavi", i relativi ricavi, inserendo nel campo "Codice studio" il relativo codice di attività;
- nel modello **N**, i dati da indicare relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili";
- nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM) relativo all'attività prevalente, gli ulteriori elementi.

ATTENZIONE
I contribuenti che hanno conseguito ricavi relativi ad attività per le quali risultano applicabili i parametri di ammontare superiore al 20% dei ricavi complessivi, non possono compilare i presenti modelli e resta ferma nei loro confronti l'applicazione dei parametri in relazione alla attività prevalente che potrebbe anche essere un'attività compresa in studi di settore già approvati.

9.3 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti anche da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso

I contribuenti che, oltre a svolgere attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore, conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, considerano tali attività unitariamente e le neutralizzano al fine di applicare gli studi di settore solo nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE
I contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, ai fini della neutralizzazione, provvedono all'individuazione dei ricavi e delle altre componenti relative alle predette attività, anche qualora le medesime sono inquadrabili in uno specifico codice di attività in relazione al quale risultano applicabili gli studi di settore ovvero i parametri.
Si consideri, ad esempio, la situazione in cui un contribuente che esercita l'attività d'impresa mediante l'utilizzo dei codici 55.40.1 - Bar e caffè (per il quale risulta applicabile lo studio di settore SG37U) e 52.26.0 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (per il quale risultano applicabili i parametri), effettui, nell'ambito di quest'ultimo, la vendita di beni per i

quali si percepiscono aggi o ricavi fissi. In particolare, egli consegue 100.000 euro di ricavi così distribuiti:
- Bar e caffè (studio SG37U): ricavi pari a 55.000 euro (55% dei ricavi complessivi);
- Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (parametri) con ricavi così ulteriormente distribuiti:
  - Vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso (valori bollati e postali, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci, schede telefoniche, biglietti e tessere per i mezzi pubblici ecc.): ricavi netti pari a 30.000 euro (30% dei ricavi complessivi);
  - Vendita di altri beni (non soggetti ad aggio o ricavo fisso): ricavi pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi).

In questo caso, il contribuente, avendo:
- facoltativamente annotato separatamente ricavi ed altre componenti riguardanti le attività esercitate;
- conseguito ricavi da attività soggette a parametri (escluse quelle ad aggio o ricavo fisso) non superiori al 20% dei ricavi complessivi;
- nonché conseguito ricavi netti da attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi superiori al 20% dei ricavi complessivi;

potrà compilare i modelli per l'annotazione separata indicando:
- nel modello M,
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 55.000 euro, relativi all'attività di Bar e caffè, inserendo nel campo "Codice studio" il codice SG37U;
  - l'ammontare dei ricavi, pari a 15.000 euro relativi all'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (parametri) al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice 52.26.0;
  - l'ammontare di ricavi netti, pari a 30.000 euro, derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo "Codice studio" il codice "RICAG";
- nel modello SG37U:
  - i dati strutturali e contabili direttamente afferenti all'attività di Bar e caffè;
  - i dati diversi da quelli relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili", riguardanti l'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio;
- nel modello N:
  - i dati relativi al "Personale addetto all'attività" e agli "Elementi contabili" riguardanti l'attività di Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio (comprese le attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso).

La neutralizzazione degli effetti che derivano dallo svolgimento di attività per le quali si conseguono aggi e ricavi fissi, può avvenire con differenti modalità.

In particolare:
- la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione del solo modello relativo all'attività prevalente per la quale è applicabile lo studio di settore, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore, e determina un ammontare di ricavi netti non superiore al 20% dei ricavi complessivi,
- la neutralizzazione può essere effettuata mediante la compilazione dei modelli M, N e dei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SM, se l'esercizio dell'attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso si affianca:
  - all'esercizio di una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e determina un ammontare di ricavi netti superiore al 20% dei ricavi complessivi;
  - all'esercizio di un'attività in più unità operative ovvero di più attività, per le quali il contribuente è comunque tenuto alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata.

ATTENZIONE

Se la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso è effettuata nell'ambito dell'esercizio della sola attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" – codice attività 52.47.2, la predetta neutralizzazione è effettuata mediante la compilazione del solo modello SM13U, indipendentemente dalle percentuali di ricavi netti conseguite con la vendita dei beni soggetti ad aggio o a ricavo fisso.

9.3.1 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso non superiori al 20% dei ricavi complessivi

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti non superiori al 20% dei ricavi complessivi si limiteranno alla compilazione del solo modello relativo all'attività tipica per la quale è applicabile lo studio di settore. La compilazione di tale modello va effettuata indicando nel rigo F14, i ricavi derivanti dall'attività tipica e nel rigo F15, l'ammontare dei ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. Nel compilare il modello per l'applicazione degli studi occorre distinguere l'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi da quella in cui il contribuente non sia in grado effettuare tale operazione. Le due diverse circostanze determinano differenti modalità di compilazione dei righi del quadro A e dei righi destinati all'indicazione dei dati contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi".

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, il modello relativo all'attività prevalente va compilato:
- indicando i dati strutturali e contabili relativi all'attività cui risulta applicabile lo studio di settore, senza tenere conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
- indicando, nel rigo F15, l'entità dell'aggio percepito e il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati. Il dato riportato nel rigo in questione viene preso in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (ricavi superiori a 5.164.569 euro);

– barrando la casella "annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15. Il software Ge.Ri.Co. 2003 (in presenza di casella barrata) non effettuerà alcuna operazione di neutralizzazione in quanto tale operazione è già stata effettuata dal contribuente.

ATTENZIONE

Tale modalità di compilazione non può essere adottata dai contribuenti che applicano lo studio di settore relativo all'attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici" utilizzando il solo modello SM13U. I predetti contribuenti devono necessariamente compilare tale modello seguendo le modalità previste nell'ipotesi indicata di seguito.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, il modello relativo a l'attività prevalente va compilato:

– indicando nei dati del personale (quadro A) ed in quelli contabili relativi al "valore dei beni strumentali", alle "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa" e alle "spese per acquisti di servizi" (rispettivamente righi F11, F12 e F13 del quadro F) anche ciò che si riferisce alle attività di vendita di generi soggetti ad aggi o a ricavi fissi;
– indicando, nel rigo F15, l'entità dell'aggio percepito e il ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati. Il dato riportato nel rigo in questione viene preso in considerazione per verificare il limite di esclusione dall'applicazione degli studi di settore (ricavi superiori a 5.164.569 euro) e per effettuare le operazioni di neutralizzazione;
– non barrando la casella "annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15. Il software Ge.Ri.Co. 2003 (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili sopra elencati che fa riferimento a tali attività, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore alle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE

In entrambi i casi l'indicazione dei dati contabili relativi:

– al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
– all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F);

va effettuata senza tener conto degli importi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

9.3.2 Contribuenti che conseguono ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso di importo superiore al 20% dei ricavi complessivi o che svolgono più attività per le quali sono applicabili gli studi di settore

I contribuenti che svolgono una sola attività per la quale risultino applicabili gli studi di settore e attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso con ricavi netti superiori al 20% dei ricavi complessivi (ad esclusione di coloro che conseguono ricavi netti superiori a tale limite nell'ambito dell'esercizio dell'attività di "Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici") nonché coloro che sono comunque tenuti alla compilazione dei modelli per l'annotazione separata (ad esempio perché svolgono l'attività soggetta a studio in più punti di vendita o perché svolgono due o più attività soggette a studio), compileranno i modelli M, N e i tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SD, distinguendo (analogamente a quanto illustrato nel precedente paragrafo) l'ipotesi in cui il contribuente:

– sia in grado di individuare tutti i dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
– non sia in grado effettuare tale operazione.

Nella compilazione dei modelli per l'annotazione separata il contribuente opererà alternativamente nei seguenti modi.

Nell'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati, i modelli vanno compilati avendo cura di:

- indicare nel modello **M:**
  – l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo **"Codice studio"** il codice **"RICAG"** e **barrando** la casella **"Annotazione distinta"** in corrispondenza del medesimo rigo;
  – l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- non compilare, per le attività soggette ad aggio o a ricavo fisso, uno specifico modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore;
- indicare nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SD, i dati strutturali e contabili relativi alle altre attività svolte dal contribuente senza tenere conto di quelli direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi;
- indicare nel modello N, gli eventuali dati promiscui relativi al personale addetto all'attività e agli elementi contabili (che il contribuente non è riuscito a ripartire tra le altre attività svolte, diverse da quelle per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi), senza tenere conto dei dati direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono i predetti aggi o ricavi fissi.

ATTENZIONE

Il contribuente non è tenuto ad indicare l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso nei righi F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM) relativo alle altre attività svolte dal contribuente, né a barrare la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15.

Nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, i modelli vanno compilati avendo cura di:

- indicare nel modello **M:**
  – l'ammontare di ricavi netti derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, inserendo nel campo **"Codice studio"** il codice **"RICAG"** senza **barrare** la casella **"Annotazione distinta"** in corrispondenza del medesimo rigo;
  – l'ammontare dei ricavi relativi alle altre attività al netto di quelli derivanti dalle attività soggette ad aggio o a ricavo fisso;
- indicare, in particolare, nei tradizionali modelli SD, SG, SK imprese e SD, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente

e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi (rispettivamente, nel quadro A e nei righi da F11, F12, e F13), direttamente afferenti ad attività diverse da quelle nell'ambito delle quali si conseguono anche aggi o ricavi fissi;
- indicare nel modello N, i dati del personale e quelli contabili relativi al valore dei beni strumentali, alle spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa e alle spese per acquisti di servizi, rispettivamente, nei righi da N1 a N19, N26, N27 e N28, comuni alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso e alle altre attività svolte (per le quali non si è barrata la casella "Annotazione distinta" nel relativo campo posto nel modello M);
- non compilare il rigo F15 e non barrare la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" posta nel campo interno del medesimo rigo F15 dei singoli modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore (SD, SG, SK imprese o SM).

ATTENZIONE

In entrambe le ipotesi, l'indicazione dei dati contabili relativi:
- al valore delle "Esistenze iniziali e rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale" (righi F01, F02, F05 e F06 del quadro F);
- all'ammontare dei "Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci" (rigo F09 del quadro F);

va effettuata senza considerare valori e costi direttamente afferenti alle attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi.

Il software GE.RI.CO., nell'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati, provvederà a calcolare la quota parte dei dati strutturali e contabili indicati nel modello N che fa riferimento alle attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il contribuente consegua ricavi derivanti da attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso in diverse unità di vendita, deve compilare il modello M tenendo conto che l'indicazione relativa all'ammontare di ricavi netti derivanti dalle predette attività, deve essere fornita per i singoli punti vendita all'interno dei quali tali ricavi sono stati conseguiti. Tale contribuente deve, inoltre, seguire le modalità di compilazione precedentemente illustrate con riferimento:
- "all'ipotesi in cui il contribuente sia in grado di ripartire tutti i dati", per le unità di vendita in cui è in grado di effettuare tale operazione;
- "all'ipotesi in cui il contribuente non sia in grado di ripartire tutti i dati", per le unità di vendita in cui non è in grado di effettuare tale operazione.

10. ESEMPI DI COMPILAZIONE DEI MODELLI

I modelli necessari per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti multipunto e multiattività vanno utilizzati con modalità che possono variare in relazione alle diverse situazioni prese in considerazione. Tali modalità sono di seguito illustrate ed esemplificate.

10.1 Impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative

Il contribuente dovrà compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- tanti modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi, quante sono le unità operative utilizzate. In tali modelli, tutti uguali tra loro, vanno indicati i dati direttamente attribuibili a ciascuna unità operativa
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative.

Esempio 1 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) in due distinte unità operative, nelle quali sono stati separatamente annotati tutti i componenti rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** riepilogativo dei ricavi, barrando la casella "Annotazione distinta" in corrispondenza di ciascun progressivo unità;
- due modelli SM01U con i dati contabili ed extra-contabili direttamente afferenti a ciascun punto di vendita, indicando i progressivi 1 e 2.

Esempio 2 – *Impresa che esercita l'attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti (studio SM05A) in due punti vendita, con le seguenti caratteristiche:*
- *1 dipendente a tempo pieno addetto all'amministrazione di entrambe i punti vendita;*
- *gestione indistinta del magazzino, dal quale sono state prelevate merci relative a vendite per 57.000 euro su disposizione degli uffici amministrativi;*
- *una autovettura utilizzata per entrambe i punti vendita;*
- *distribuzione percentuale delle modalità di acquisto riferibili all'azienda nel suo complesso e non ai singoli punti vendita.*

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando 30.000 euro per il primo punto vendita e 27.000 euro per il secondo punto vendita;
- due modelli SM05A, con i dati contabili ed extra-contabili direttamente attribuiti alle due unità operative, indicando i progressivi 1 e 2, e indicando per entrambi le stesse percentuali indistinte di Modalità di acquisto nei righi da D27 a D30;
- il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire alle singole unità operative, in cui vanno tra l'altro indicate:
  - le giornate del dipendente addetto all'amministrazione nel rigo N01 - Dipendenti a tempo pieno;
  - il costo del personale indicato al punto precedente, nel rigo N27 – Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività d'impresa;
  - le giacenze iniziali, le rimanenze finali e i costi per l'acquisto di merci, rispettivamente, nei righi N20, N22 ed N24.

10.2 Impresa "multiattività" che utilizza un'unica unità operativa

Il contribuente provvederà a compilare:

- Il modello **M** - composizione dei ricavi, in cui vengono distintamente indicati i ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di studio di settore ;
- I tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM) riguardanti le diverse attività svolte per le quali l'ammontare dei ricavi risulta superiore al 20% dei ricavi complessivi. Nella compilazione di tali modelli si deve tenere presente che per:
  - *il Personale addetto all'attività*, vanno indicati i dati relativi al personale il cui costo è ritenuto direttamente afferente alla attività presa in considerazione ;
  - *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione*, in ciascun modello vanno riportati i valori che connotano l'unità operativa nel suo complesso (potenza impegnata, superficie dei locali, ingressi, parcheggi, vetrine e altro). Tali valori risulteranno, pertanto, identici in tutti i modelli compilati;
  - *le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività*, la compilazione deve avvenire riportando nei diversi modelli i dati direttamente afferenti alle singole attività prese in considerazione. In caso di grandezze indivisibili, ad esempio un singolo automezzo, l'elemento indivisibile va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale lo stesso è prevalentemente utilizzato;
  - *i Beni strumentali*, in ciascun modello vanno indicati i dati relativi ai beni strumentali impiegati nello svolgimento dell'attività presa in considerazione dal modello che si sta compilando. In caso di beni strumentali utilizzati in diverse attività e che non sia possibile attribuire specificamente ad una sola attività (ad es. la singola macchina per cucire utilizzata per le attività degli studi di settore SD09A e SD09B) il bene va indicato nel modello compilato per l'attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
  - *gli Elementi contabili*, in ciascun modello vanno riportati i dati direttamente attribuiti alle singole attività;
  - *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, per ciascuna attività vanno indicati i dati direttamente attribuibili alle stesse.
- Il modello **N** per l'acquisizione dei dati contabili e del personale che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

ATTENZIONE

Nel caso di impresa multiattività che svolge, tra le altre, un'attività per la quale l'ammontare dei ricavi risulta non superiore al 20% dei ricavi complessivi, per tale attività:

- non vanno compilati i tradizionali modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM).
- i dati contabili e del personale confluiscono tra quelli indicati nel modello N;
- gli altri dati sono indicati nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore (Modelli SD, SG, SM) relativo all'attività prevalente.

Esempio 1 – *Impresa esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (studio SM01U) e di bar (studio SG37U) in unica unità operativa, per le quali sono stati separatamente annotati tutti i dati contabili e quelli relativi al personale addetto all'attività. Per l'attività di impresa viene promiscuamente utilizzato un furgone destinato prevalentemente alla consegna di prodotti alimentari.*

Il contribuente provvederà a compilare:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività. In tale modello va barrata, per entrambi gli studi di settore, la casella "Annotazione distinta";
- un modello SM01U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari. In particolare:
  - ai righi B03 (Potenza impegnata), B06 (Locali destinati a magazzino), B08 (Superficie adibita a laboratorio di gastronomia) e B09 (Esposizione fronte strada - vetrine), vanno indicati i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - al rigo D11 (Autocarri) verrà indicata la portata dell'unico furgone posseduto;
- un modello SG37U con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti l'attività di bar. In particolare:
  - ai righi B10 (Potenza impegnata), B06 (Superficie utilizzata per deposito - retrobottega, magazzino), B07 (Superficie utilizzata per preparazione - laboratorio cucina) e B09 (Vetrine) verranno indicati nuovamente i dati che connotano l'unità operativa nel suo complesso;
  - il rigo D40 (Autocarri) non verrà compilato perché il furgone (bene strumentale a destinazione promiscua) è già indicato nel modello compilato in relazione alla attività nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato;
- il modello **N** per indicare i dati relativi all'imposta sul valore aggiunto e l'eventuale adeguamento.

Esempio 2 – *Società di persone, con esercizio di attività di fabbricazione di poltrone e divani (studio di settore SD09B) e di attività di confezionamento di biancheria per la casa (studio di settore SD10B), con le seguenti caratteristiche:*

- *un operaio specializzato del costo annuo di 40.000 euro dedicato esclusivamente all'attività di confezionamento;*
- *due soci con occupazione prevalente impiegati in entrambe le attività;*
- *tre macchine da cucire ad uso promiscuo, due delle quali sono utilizzate prevalentemente per la prima attività mentre la terza è utilizzata per la seconda attività;*
- *dati contabili separatamente annotati, ad eccezione dei costi per la produzione di servizi e delle spese per acquisti di servizi, rispettivamente pari a 18.000 euro e 11.000 euro.*

Il contribuente compilerà:

- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicandovi i ricavi relativi alle due attività;
- un modello SD09B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di fabbricazione di poltrone e divani. In particolare :
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, indicherà rispettivamente, la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa complessivamente considerata;
  - nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, riporterà i valori direttamente attribuibili allo studio SD09B; in particolare al rigo E01-Macchine per cucire verrà indicato il valore 2.

- un modello SD10B con i dati contabili e strutturali direttamente afferenti all'attività di confezionamento di biancheria per la casa. In particolare,
  - al rigo A05, indicherà il numero di giornate retribuite per l'operaio specializzato e al rigo F12 il costo sostenuto per la sua retribuzione pari a 40.000 euro;
  - al rigo B03 ed ai righi da B04 a B09, riporterà la potenza impegnata e le superfici dell'unità operativa, indicando i medesimi valori riportati ai corrispondenti righi B03 e da B04 a B09 del modello SD09B;
  - nei quadri relativi alle modalità organizzative, agli elementi specifici dell'attività ed ai beni strumentali, indicherà i valori direttamente attribuiti allo studio SD10B; in particolare al rigo E02-Macchine per cucire verrà rilevato il valore 1;
- il modello **N** indicando:
  - il valore 2 al rigo N17-Soci con occupazione prevalente nell'impresa;
  - 18.000 euro al rigo N25-Costo per la produzione di servizi;
  - 11.000 euro al rigo N28-Spese per acquisti di servizi.

10.3 Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore.

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per ciascuna unità operativa, il modello per la comunicazione dei dati riguardanti l'attività svolta nella unità operativa presa in considerazione tenendo presente che per:
  - *il Personale addetto all'attività*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla singola unità operativa;
  - *l'Unità locale destinata all'attività di vendita o di produzione, le Modalità di espletamento dell'attività e gli elementi specifici dell'attività ed i Beni strumentali*, vanno riportati i dati relativi alla singola unità presa in considerazione. In presenza di elementi strutturali non divisibili, promiscuamente utilizzati per le attività svolte in più unità operative, (ad es. un autocarro) i dati relativi all'elemento indivisibile vanno indicati nel modello compilato per l'unità operativa nell'ambito della quale è prevalentemente utilizzato.
  - *Gli Elementi contabili*, vanno riportati i dati contabili direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
  - *le Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli Studi di Settore e Dati complementari*, vanno riportati i dati direttamente afferenti alla unità operativa presa in considerazione;
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

10.4 Impresa "multipunto - multiattività" che esercita due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative

Il contribuente provvederà a compilare:
- il modello **M** - composizione dei ricavi nel quale vanno indicati i ricavi conseguiti nelle diverse unità operative, distinti per tipologia di studio di settore nell'ambito di ciascuna unità;
- un modello (SD, SG, SM) per ciascuno studio di settore applicabile alle diverse attività svolte nell'ambito dell'unità operativa presa in considerazione attenendosi alle modalità di compilazione indicate nel paragrafo 10.2, in relazione ad un'impresa multiattività che utilizza un'unica unità operativa.
- il modello **N** per il rilevamento di dati contabili e relativi al personale addetto alla attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 1 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
- *distinta annotazione dei dati contabili nelle singole unità operative (ad eccezione dei dati relativi ad un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale) ma non tra le attività svolte nell'ambito della unità operativa;*
- *il titolare e un collaboratore di impresa familiare che operano nella prima unità operativa dedicandosi sia sull'attività di bar che a quella di trattoria;*
- *un collaboratore familiare e un dipendente del costo di 40.000 euro che operano nella seconda unità operativa dedicandosi, anche in questo caso ad entrambe le attività;*
- *un collaboratore familiare ed un dipendente a tempo parziale, per un costo annuo di 20.000 euro, che svolgono attività di supporto utile ad entrambe le unità operative.*

Il contribuente compilerà:
- un modello **M** - composizione dei ricavi;
- per l'unità operativa 1:
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti a l'attività di Trattoria;
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti a l'attività di Bar;
- per l'unità operativa 2:
  - un modello SG36U con i dati direttamente afferenti a l'attività di Trattoria;
  - un modello SG37U con i dati direttamente afferenti a l'attività di Bar;
- il modello **N** indicando:
  - tre collaboratori familiari;
  - le giornate retribuite per il personale dipendente a tempo pieno e quello a tempo parziale ed il relativo costo di 60.000 euro;
  - i dati contabili riguardanti i costi ad uso promiscuo sostenuti per le attività svolte nell'ambito delle due unità operative.

ATTENZIONE

Per le imprese che esercitano due o più attività, comprese in studi di settore diversi, in più unità operative, va prestata particolare attenzione alle percentuali di ricavi derivanti dalle singole attività in rapporto ai ricavi complessivi dell'unità operativa.
La presenza di attività dalle quali deriva un ammontare di ricavi non superiore al 20% dei ricavi complessivi può, infatti, ricondurre dette imprese non alla tipologia individuata nel punto 10.4 in commento, ma a quelle indicate ai paragrafi 10.1 (Impresa "multipunto" che esercita la medesima attività nelle varie unità operative) e 10.3 (Impresa "multipunto - multiattività" con esercizio di due o più attività in varie unità operative nelle quali viene svolta un'unica attività o più attività comprese nello stesso studio di settore).

A riguardo si rappresentano di seguito alcuni esempi:

Esempio 2 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*

unità operativa 1
– *ricavi complessivi pari a 100.000 euro.*
– *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
– *ricavi complessivi pari a 160.000 euro.*
– *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 112.000 euro (70% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 48.000 euro (30% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle ordinarie modalità di compilazione descritte in questo paragrafo e conseguentemente andranno predisposti:
- un modello **M** - composizione dei ricavi, con l'indicazione dei ricavi in 4 distinti righi.
- per l'unità operativa 1:
  – un modello SG37U relativo all'attività prevalente, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa;
- per l'unità operativa 2:
  – un modello SG37U con i dati direttamente afferenti all'attività di Bar;
  – un modello SG36U con i dati direttamente afferenti all'attività di Trattoria;
- il modello **N** per il rilevamento dei dati contabili e relativi al personale addetto alle attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Esempio 3 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche.*

unità operativa 1
– *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*

unità operativa 2
– *ricavi complessivi pari a 80.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 72.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 8.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.1 e conseguentemente andranno predisposti:
- il modello **M** - composizione dei ricavi, indicando i ricavi attribuiti a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  – un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  – un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento dei dati contabili e relativi al personale addetto alle attività, che non è possibile attribuire direttamente alle singole unità operative.

Esempio 4 – *Contribuente esercente attività di Bar (studio SG37U) e Trattoria (studio SG36U) in due unità operative con le seguenti caratteristiche:*
unità operativa 1
– *ricavi complessivi pari a 100.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 85.000 euro (85% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 15.000 euro (15% dei ricavi complessivi);*
unità operativa 2
– *ricavi complessivi pari a 120.000 euro;*
– *ricavi derivanti dall'attività di Bar pari a 12.000 euro (10% dei ricavi complessivi);*
– *ricavi derivanti dall'attività di Trattoria pari a 108.000 euro (90% dei ricavi complessivi);*

Per tale impresa occorre attenersi alle modalità di compilazione descritte al paragrafo 10.3 e conseguentemente andranno predisposti:

- Il modello **M** - composizione dei ricavi indicandovi i ricavi relativi a ciascuna unità operativa;
- per l'unità operativa 1:
  – un modello SG37U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 1;
- per l'unità operativa 2:
  – un modello SG36U relativo all'attività prevalente in tale unità, con i dati afferenti al complesso delle attività svolte nell'unità operativa 2;
- il modello **N** per il rilevamento dei dati contabili e relativi al personale addetto alle attività, che non è possibile attribuire ai diversi studi di settore applicabili alle attività esercitate dal contribuente.

Modalità con le quali abbinare i modelli per l'annotazione separata

IMPRESA MULTIPUNTO-MONOATTIVITÀ
CON PIÙ UNITÀ OPERATIVE NELLE QUALI È SVOLTA L'UNICA ATTIVITÀ (STUDIO SM01U)

Modello M composizione dei ricavi

- Unità Operativa 1 ⇨ **Modello SM01U**
- Unità Operativa 2 ⇨ **Modello SM01U**
- Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa ⇨ **Modello N** dati promiscui contabili e del personale

IMPRESA MULTIATTIVITÀ-MONOPUNTO
CON UN'UNICA UNITÀ OPERATIVA NELLA QUALE SONO SVOLTE PIÙ ATTIVITÀ (STUDI SM01U E SM02U)

Modello M composizione dei ricavi

- Unità Operativa ⇨ **Modello SM01U** | **Modello SM02U** | **Modello N** dati promiscui contabili e del personale

IMPRESA MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE UNA SOLA ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA (STUDI SM01U E SM02U)

Modello M composizione dei ricavi

- Unità Operativa 1 ⇨ **Modello SM01U**
- Unità Operativa 2 ⇨ **Modello SM02U**
- Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa ⇨ **Modello N** dati promiscui contabili e del personale

IMPRESA MULTIPUNTO-MULTIATTIVITÀ
CHE SVOLGE PIÙ ATTIVITÀ IN CIASCUNA UNITÀ OPERATIVA (STUDI SM01U E SM02U)

Modello M composizione dei ricavi

- Unità Operativa 1 ⇨ **Modello SM01U** | **Modello SM02U**
- Unità Operativa 2 ⇨ **Modello SM01U** | **Modello SM02U**
- Dati non attribuibili alla singola Unità Operativa e/o alle singole attività ⇨ **Modello N** dati promiscui contabili e del personale

Studi di settore

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2002

EURO

Modello M "Annotazione separata – composizione dei ricavi"

Esclusione (1 = presenza di più di 10 modelli per l'applicazione degli studi di settore;
2 = esercizio di attività tutte con ricavi non superiori al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi)

	Progressivo unità	Codice studio	Ricavi	Annotazione distinta (barrare la casella)	Esclusione per punto/attività (vedi nota)
M01					
M02					
M03					
M04					
M05					
M06					
M07					
M08					
M09					
M10					
M11					
M12					
M13					
M14					
M15					
M16					
M17					
M18					
M19					
M20					

Nota 1 = inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta;
2 = periodo di non normale svolgimento dell'attività;
3 = periodo d'imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
4 = altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendita a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

AGENZIA DELLE ENTRATE

Periodo d'imposta 2002

EURO

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

	Personale	Numero giornate retribuite
N01	Dipendenti a tempo pieno	
N02	Dirigenti	
N03	Quadri	
N04	Impiegati	
N05	Operai generici	
N06	Operai specializzati	
N07	Dipendenti a tempo parziale	
N08	Apprendisti	
N09	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
N10	Lavoranti a domicilio	
		Numero
N11	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	
N12	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N13	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	
N14	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	
N15	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa	
N16	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N17	Soci con occupazione prevalente nell'impresa	
N18	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente	
N19	Amministratori non soci	

EURO

AGENZIA
DELLE ENTRATE
Periodo d'imposta 2002

Modello N "Annotazione separata – dati contabili e del personale a destinazione promiscua"

Elementi contabili

N20 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale

N21 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti

N22 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale

N23 Rimanenze finali relative a prodotti finiti

N24 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

N25 Costo per la produzione di servizi

N26 Valore dei beni strumentali

N27 Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa

N28 Spese per acquisti di servizi

N29 Altri proventi considerati ricavi
di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir

N30 Adeguamento da studi di settore

Imposta sul valore aggiunto

N31 Esenzione IVA — Barrare la casella

N32 Volume d'affari

N33 Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)

N34 IVA sulle operazioni imponibili

N35 IVA sulle operazioni di intrattenimento

N36 Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)

03A07421

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena dalle ore 20 del 30 maggio alle ore 8 del 9 giugno 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scatuirisce dalla nota prot. n. 59/7/2003 in data 3 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da blocco assoluto del CED D.T.T. per interventi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07482

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno dalle ore 20 del 30 maggio alle ore 8 del 9 giugno 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scatuirisce dalla nota prot. n. 58/7/2003 in data 3 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da blocco assoluto del CED D.T.T. per interventi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07483

PROVVEDIMENTO 10 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze dalle ore 20 del 30 maggio alle ore 8 del 9 giugno 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scatuirisce dalla nota prot. n. 57/7/2003 in data 3 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da blocco assoluto del CED D.T.T. per interventi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 10 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07484

PROVVEDIMENTO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Si dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa dalle ore 20 del 30 maggio alle ore 8 del 9 giugno 2003.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scatuirisce dalla nota prot. n. 60/7/2003 in data 5 giugno 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento che accerta l'irregolare funzionamento dell'ufficio, causato da blocco assoluto del CED D.T.T. per interventi tecnici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A07481

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia territoriale che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota prot. n. 62513 del 16 maggio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Piacenza, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei servizi al pubblico in data 16 maggio 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale all'assemblea sindacale indetta dalla confederazioni CGIL, CISL e UIL presso la Camera del lavoro di Piacenza per il giorno 16 maggio 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 649/03 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Piacenza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Piacenza dalle ore 10 alle ore 12 ad eccezione del servizio di ispezioni ipotecarie in data 16 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 5 giugno 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A07499

DECRETO 6 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. n. 286160 del 29 maggio 2003, dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Palermo, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del sopradescritto ufficio, ubicato in via M. Toselli n. 132, via Grado, n. 22, e viale Lazio, n. 117, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. l0, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Palermo, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via M. Toselli, n. 132, via Grado, n. 22, e viale Lazio, n. 117, per il giorno 26 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 giugno 2003

Il direttore regionale: GIARRATANA

03A07544

DECRETO 6 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 delle legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 148384 del 3 giugno 2003, dell'Agenzia del territorio - ufficio provinciale di Palermo, con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento nel giorno 31 maggio 2003 del sopradescritto ufficio, ubicato in via Mazzini n. 253, è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale di Agrigento, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via Mazzini, n. 253, per il giorno 31 maggio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 6 giugno 2003

Il direttore regionale: GIARRATANA

03A07545

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi catastali dell'ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 126695 del 20 maggio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali in data 19 maggio 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale front-office catastale allo sciopero del 19 maggio 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 650/03 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Ferrara;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi catastali dell'ufficio provinciale di Ferrara per l'intera giornata in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A07500

DECRETO 9 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei Servizi generali, erariali, catastali e di ispezione ipotecarie dell'ufficio provinciale di Reggio-Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. n. 113755 del 20 maggio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Reggio-Emilia, con la quale è stato comunicato l'irregolare funzionamento dei Servizi generali, erariali, catastali, e di ispezione ipotecarie in data 19 maggio 2003;

Accertato che l'irregolare funzionamento, è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero del 19 maggio 2003, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il benestare n. 651/03 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio-Emilia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dei Servizi generali, erariali, catastali, e di ispezione ipotecarie dell'ufficio provinciale di Reggio-Emilia per l'intera giornata in data 19 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 9 giugno 2003

Il direttore regionale: IMBROGLINI

03A07501

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 5 giugno 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, in particolare, l'art. 6;

Visto lo statuto di quest'Università, emanato con decreto rettorale del 15 dicembre 1992 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 26 gennaio 1993 - serie generale e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 37 dello statuto;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la delibera del consiglio accademico del 26 marzo 2003 e il relativo parere del consiglio di amministrazione, con la quale è stata approvata la modifica dell'art. 17, comma 3 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia;

Vista la nota direttoriale prot. n. 5140 del 28 marzo 2003 inviata al M.I.U.R.;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1359 del 16 maggio 2003, con la quale il M.I.U.R. comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alla suddetta proposta di modifica dello statuto;

Vista l'urgenza di provvedere alla emanazione della modifica apportata;

Decreta

di emanare la seguente modifica dell'art. 17, comma 3 del vigente statuto dell'Università per stranieri di Perugia:

Art. 17.

Addetti alle esercitazioni di lingua italiana e personale a contratto

comma 3.

TESTO VIGENTE:

Il rettore, su proposta del preside di facoltà, elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facoltà, può attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attività relative alle esercitazioni di lingua italiana:

a) a personale in possesso di diploma di laurea congiunto a diploma di preparazione o di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Università;

b) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3).

comma 3.

PROPOSTA DI MODIFICA:

Il rettore, su proposta del preside di facoltà, elaborata sulla base di criteri predeterminati dal consiglio di facoltà, può attribuire, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio e con contratti di diritto privato, affidamenti e supplenze temporanee per lo svolgimento delle attività relative alle esercitazioni di lingua italiana:

a) a personale laureato che abbia conseguito il titolo rilasciato dalla Scuola di specializzazione in didattica dell'italiano come lingua straniera;

b) a personale che abbia conseguito una laurea di tipo umanistico presso l'Università per stranieri di Perugia;

c) a personale in possesso di diploma di laurea, conseguito presso altre università, congiunto a diploma di preparazione e di perfezionamento didattico conseguito negli appositi corsi svoltisi a norma degli statuti previgenti dell'Università;

d) a personale in possesso di diploma di specializzazione, conseguito nei corsi indicati nel precedente art. 12, comma 1, punto 3);

e) a personale in possesso del diploma universitario per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri, conseguito presso l'Università per stranieri di Perugia.

Perugia, 5 giugno 2003

Il rettore: BIANCHI DE VECCHI

03A07508

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum* di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 giugno 2003 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da venticinque cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato", limitatamente all'art. 1:

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'«Italia dei Valori - Lista Di Pietro» in via dei Prefetti, 17, Roma - referente Antonio Di Pietro.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 23 giugno 2003 ha accolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventiquattro cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 20 giugno 2003, n. 140, recante "Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2003, limitatamente all'art. 1:

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.»?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'«Associazione opposizione civile» nella persona della sig.ra Maria Cristina Naso, via dei Coronari, 61 - Roma, tel. 06/6879350.

03A07676-03A07677

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Integrazione alla istruttoria dei mutui per debiti fuori bilancio. (Comunicato CDP 18 giugno 2003).

Si richiama la riserva operata dalla Cassa depositi e prestiti nella circolare n. 1251 del 27 maggio 2003, in ordine alla attività istruttoria relativa alle richieste di finanziamento dei debiti fuori bilancio.

Considerata la particolare attenzione che l'Istituto mutuante deve prestare nell'esatta individuazione delle fattispecie ammissibili a finanziamento, si comunicano le seguenti integrazioni ai fini dell'istruttoria della adesione e dell'erogazione dei finanziamenti per debiti fuori bilancio:

1) ai fini dell'adesione di massima, unitamente alla dichiarazione già prevista in circolare, deve essere trasmessa copia conforme all'originale della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio;

2) ai fini dell'erogazione dei soli finanziamenti concessi per debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 267/2000, il pagamento viene subordinato alla acquisizione di una dichiarazione da cui risulti:

che dopo la concessione del mutuo non è intervenuto alcun provvedimento di sospensione dell'esecutività della sentenza da cui è originato il debito per il quale è stato operato il riconoscimento;

che l'ente è obbligato ad erogare al creditore, entro venti giorni dalla data di disponibilità, la somma ricevuta dalla Cassa depositi e prestiti;

che l'ente si impegna a trasmettere alla Cassa, entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento, apposita attestazione circa l'intervenuto pagamento.

A fronte del mancato rispetto dei termini sopra indicati l'Istituto comminerà l'estinzione anticipata del mutuo.

03A7651

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 giugno 2003

Dollaro USA	1,1655
Yen giapponese	138,52
Corona danese	7,4249
Lira Sterlina	0,69650
Corona svedese	9,0773
Franco svizzero	1,5518
Corona islandese	85,59
Corona norvegese	8,1295
Lev bulgaro	1,9462
Lira cipriota	0,58558
Corona ceca	31,450
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6542
Lira maltese	0,4278
Zloty polacco	4,4620
Leu romeno	38100
Tallero sloveno	233,7750
Corona slovacca	41,700
Lira turca	1665000
Dollaro australiano	1,7425
Dollaro canadese	1,5762
Dollaro di Hong Kong	9,0897
Dollaro neozelandese	1,9967
Dollaro di Singapore	2,0195
Won sudcoreano	1394,52
Rand sudafricano	9,3141

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A07654

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica relativo alla proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Oliva ascolana del Piceno», presentata ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92.

Nel comunicato relativo alla proposta di riconoscimento della Denominazione di origine protetta «Oliva ascolana del Piceno», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 2003, all'art. 4, tecniche colturali, riportato alla pag. 46, il testo dopo «la raccolta va effettuata tra il 10 settembre ed il 20 ottobre;» fino alla frase «la produzione unitaria massima di olive ...» va inserito all'art. 6 - Metodo di ottenimento, pag. 47, al paragrafo *b)* dopo «La lavorazione comprende le seguenti fasi:».

03A07441

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della signora Ljuba Zoli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Colja», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-345/2003 di data 10 giugno 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/39 di data 27 aprile 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Francesco Colja, nato il 29 gennaio 1929 a Sgonico (Trieste), padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Zoli».

Per l'effetto, il cognome della signora Ljuba Zoli, nata il 19 aprile 1950 a Sgonico (Trieste) e ivi residente a Samatorza n. 51 è ripristinato nella forma originaria di «Colja».

03A07542

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Trasferimento della sede operativa della BCC Vita S.p.a., in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 6 giugno 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, decreto legislativo n. 174/1995, la modifica statutaria deliberata in data 15 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della BCC Vita S.p.a. concernente il trasferimento della sede operativa da Milano, via Caradosso, 18 a Milano, via Carlo Esterle, 11.

03A07440

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla determinazione 21 maggio 2003, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, recante: «Chiarimenti alle SOA in materia di cessione di ramo d'azienda tra SOA.». (Determinazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2003).

Nella delibera citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 18, seconda colonna, alla lettera *c)* del «Considerato in diritto», dove è scritto: «...l'assunzione di *partecipazione* ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato *all'*atto costitutivo», leggasi: «...l'assunzione di *partecipazioni in altre imprese è vietata qualora "per la misura e per l'oggetto della partecipazione* ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato *dall'*atto costitutivo"».

03A07550

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501144/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035